

X LEGISLATURA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa)

Verbale n. **121**

Seduta del 27 aprile 2011

		Presenti	Assenti
Giorgio VENIER ROMANO	Presidente	Sì	
Massimo BLASONI	Vicepresidente	Sì	
Sergio LUPIERI	Vicepresidente	Sì	
Franco DAL MAS	Segretario	Sì	
Enio AGNOLA			Sì
Stefano ALUNNI BARBAROSSA			Sì
Roberto ASQUINI		-	-
Edouard BALLAMAN		-	-
Paolo CIANI		Sì	
Franco CODEGA		Sì	
Ugo De MATTIA		Sì	
Luigi FERONE		-	-
Bruno MARINI		-	-
Paolo MENIS		Sì	
Annamaria MENOSSO		Sì	
Roberto NOVELLI		Sì	
Antonio PEDICINI			Sì
Stefano PUSTETTO		Sì	
Federico RAZZINI		-	-
Alessia ROSOLEN		Sì	
Gaetano VALENTI		Sì	
Bruno ZVECH		Sì	
Alessia ROSOLEN in sostituzione di Roberto ASQUINI, Edouard BALLAMAN e Luigi FERONE		Sì	
Massimo BLASONI in sostituzione di Bruno MARINI		Sì	
Ugo DE MATTIA in sostituzione di Federico RAZZINI		Sì	
	TOTALE	19	3

Il giorno 27 aprile 2011, alle ore 10.00, nell'Aula del Consiglio regionale, si riunisce la III Commissione permanente, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Illustrazione della proposta di legge n. 151 "Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene nella provincia di Trieste" (d'iniziativa della consigliera Rosolen).**
- 2. Illustrazione della proposta di legge n. 152 "Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzoapirene sul territorio regionale" (d'iniziativa dei consiglieri Tononi, Bucci, Lupieri, Camber, Marini).**
- 3. Audizioni in merito al testo unificato delle proposte di legge n. 107, n. 111 e dello stralcio n. 70-03 "Norme per la tutela degli animali di affezione" con i seguenti soggetti:**
 - Responsabili Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari
 - Ordini provinciali dei veterinari
 - Associazioni ed enti ex art. 6 LR 39/1990:
 - Il Capofonte
 - Amici della terra
 - ENPA sez. Udine
 - ENPA sez Trieste
 - Amico gatto
 - Corpo nazionale guardie ecologiche
 - Dingo Associazione
 - La Cuccia
 - Il Gattile
 - LAV
 - Associazione isontina protezione animali (AIPA)
 - ASTAD
 - Gruppo cagnetta Laika
 - Animali di città
 - Canile di Villotta di Chions
 - Organizzazione di volontariato ANNA
 - OIPA-Coordinamento provinciale di Udine
 - NOAVA-Benessere animale
 - Sportello 4 zampe-Provincia di Gorizia
 - Confcommercio (Unione regionale), Confesercenti (Comitato regionale).

(Presiede il Presidente VENIER ROMANO)

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono le ore 10.30.

Viene quindi esaminato il **punto 1 dell'ordine del giorno**.

Partecipa ai lavori il consigliere Maurizio Bucci.

Il PRESIDENTE lascia la parola alla consigliera Rosolen per l'illustrazione della proposta di legge n. 151.

La consigliera ROSOLEN spiega che la **proposta di legge n. 151** è una norma finalizzata ad assicurare alla popolazione residente a Trieste, e in particolare agli abitanti della zona di Servola e delle aree limitrofe, livelli di tutela della salute e della salubrità dell'ambiente più elevati, prevedendo azioni che contengano i valori di concentrazione del benzopirene. Il testo prevede che la Regione possa attuare, prima del termine del 31 dicembre 2012 previsto dal legislatore nazionale, interventi volti a salvaguardare concretamente la salute della popolazione riportando la concentrazione di benzopirene entro il valore di 1 ng/m³.

Si passa quindi all'illustrazione della **proposta di legge n. 152**.

Il consigliere BUCCI spiega che la pdl ha il medesimo contenuto e le medesime finalità della proposta n. 151. Precisa che si tratta di una proposta bipartisan volta a ripristinare un limite che fino a poco tempo fa esisteva a livello nazionale. Auspica che il testo possa essere esaminato dall'Aula prima della pausa estiva.

Terminate le illustrazioni si passa al **punto 3 dell'ordine del giorno**.

Sono presenti i rappresentanti delle Aziende sanitarie n. 1 "Triestina" e n. 2 "Isontina"; i rappresentanti dell'Ordine dei medici veterinari di Trieste e di Pordenone; il rappresentante del Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale NOAVA - Benessere animale e i rappresentanti delle seguenti associazioni: Associazione nazionale medici veterinari italiani ANMVI - FVG; Amici della terra - Udine; Il Gattile ONLUS; La Cuccia - Monfalcone; Animali di città; Lega antivivisezione LAV ONLUS Trieste e Udine; Associazione nazionale natura animali ANNA.

Il PRESIDENTE lascia la parola agli auditi.

La sig.ra GIAQUINTA, in rappresentanza dell'associazione Amici della terra Udine, illustra una memoria scritta allegata al presente verbale (Allegato n. 1, pagina n. 25).

Il sig. DEMARIN, in rappresentanza dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", illustra una memoria scritta allegata al presente verbale (Allegato n. 1, pagina n. 1). Integra il documento presentato proponendo di inserire alla lettera g) dell'articolo 2 le seguenti parole "o colonia felina".

La dott.ssa ROSSI, in rappresentanza dell'Ordine dei medici veterinari di Trieste, illustra una memoria scritta allegata al presente verbale (Allegato n. 1, pagina n. 12).

Il sig. COCIANI, in rappresentanza de Il Gattile ONLUS, illustra una memoria scritta allegata al presente verbale (Allegato n. 1, pagina n. 62).

La sig.ra GRASSI, in rappresentanza dell'associazione La Cuccia - Monfalcone, illustra una memoria scritta allegata al presente verbale (Allegato n. 1, pagina n. 63).

Il sig. MARUSSIGH, in rappresentanza dell'associazione Animali di città, osserva che è necessario rivedere il testo della proposta di legge, in quanto l'attuale formulazione risulta insufficiente e passibile di libera interpretazione da parte dei medici veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Fa notare che altre Regioni hanno disciplinato la materia in modo organico, accorpando le norme sul randagismo a quelle sul benessere degli animali e disciplinando aspetti quali la detenzione, il

trasporto, i metodi educativi, le attività assistite dagli animali, i divieti di amputazione. Evidenzia poi la mancanza di una particolare attenzione all'aspetto psicologico dell'animale. Diversamente – osserva – se la volontà non è quella di dar vita a un testo unico, ma semplicemente quella di rinnovare la legge regionale sul randagismo, allora la legge quadro nazionale diventa il perno della modifica normativa e va rispettata. Indica gli aspetti su cui ritiene importante intervenire: la formazione e l'aggiornamento del personale, la previsione di una copertura assicurativa per i volontari e di un patentino per i detentori, il controllo dell'affido e del post affido, l'istituzione di una Commissione regionale per la tutela degli animali.

Il dott. CANDOTTI, in rappresentanza dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani - ANMVI FVG e dell'Ordine dei medici veterinari di Pordenone, osserva che per la definizione di colonia felina, di cui all'articolo 2, è opportuno prescindere dal numero dei componenti. Pone poi particolare attenzione alla necessità di inserire esplicitamente il "medico veterinario libero professionista abilitato" nell'elenco degli aventi diritto di accesso alla BDR, di cui all'articolo 22.

Il sig. TOMSICH, in rappresentanza della Lega antivivisezione LAV ONLUS Trieste, illustra una memoria scritta allegata al presente verbale (Allegato n. 1, pagina n. 65).

Il dott. BURELLI, in rappresentanza dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani - ANMVI FVG, illustra una memoria scritta allegata al presente verbale (Allegato n. 1, pagina n. 9).

La dott.ssa RAMANI, in rappresentanza di NOAVA Benessere animale, illustra una memoria scritta allegata al presente verbale (Allegato n. 1, pagina n. 24). Integra tale documento evidenziando che la proposta di legge andrebbe riscritta in modo più preciso, altrimenti si rende necessario un regolamento di attuazione dettagliato, preciso e contestuale alla legge.

Il dott. LOVARIA, in rappresentanza dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", afferma che il testo in esame deve dar vita a una norma quadro, in cui vengono fissati i principi di base della materia e in cui c'è un rimando al regolamento di attuazione e al manuale operativo, quali strumenti di dettaglio. Considera basilare porre attenzione alla situazione reale e alla necessità di contenere la spesa, quale obiettivo cui tutti devono contribuire, evitando di avanzare proposte non raggiungibili.

Il sig. PERRONE, in rappresentanza dell'Associazione nazionale natura animali - ANNA, illustra una memoria scritta allegata al presente verbale (Allegato n. 1, pagina n. 31).

La sig.ra DAMO, in rappresentanza della Lega antivivisezione LAV ONLUS Udine, ritiene che alcuni articoli del testo proposto sono da rivedere, in quanto nella loro formulazione sembra si sia persa l'ottica del benessere degli animali.

Il dott. ABATANGELO, in rappresentanza dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", si sofferma sul tema delle importazioni irregolari di animali osservando che sarebbe il caso di abolire la messa all'asta degli animali in caso di confisca o sequestro. In riferimento al testo proposto pone le seguenti osservazioni: alla lettera a) dell'articolo 2, va evitata una definizione di animale di affezione troppo ampia (in quella attuale rientrerebbero anche i cavalli); al comma 3 dell'articolo 4, propone di sostituire le parole "tre mesi di età" con "sessanta giorni", in quanto è il periodo di tempo che consente il maggiore sviluppo interspecie; con riferimento al Capo V, non condivide la

previsione di un'anagrafe per animali diversi dai cani, ritenendo che quella canina già comporta per gli operatori un notevole impegno.

Terminati gli interventi il PRESIDENTE lascia la parola ai consiglieri.

Il consigliere PUSTETTO evidenzia come l'attenzione che la maggioranza dimostra per il benessere degli animali, sembra invece mancare nei confronti di certe categorie di persone, come gli immigrati, e rammenta in tal senso l'avvenuta chiusura degli ambulatori ad essi dedicati.

Il PRESIDENTE chiede di restare sul tema in discussione e di evitare interventi di tipo politico.

Il consigliere NOVELLI osserva che l'intervento normativo è necessario per aggiornare la legge regionale 39/1990. Riconosce che alcuni suggerimenti dati sono da tenere in considerazione per rivedere il testo, ad esempio in relazione agli interventi per promuovere la formazione dei proprietari degli animali. Chiede poi alla dott.ssa Ramani quali misure potrebbero essere previste per contrastare i maltrattamenti e il trasporto irregolare.

La dott.ssa RAMANI spiega che il commercio degli animali d'affezione è già normato: per il trasporto è necessario avere il passaporto e la certificazione sanitaria dell'animale, nel corso del controllo si valuta l'età e la situazione di salute, avvalendosi dei medici veterinari. In caso di presunto maltrattamento il controllo è svolto presso le aziende con il medico veterinario, verificando le disposizioni previste dal regolamento comunale. Osserva che in casi di maltrattamento è poco applicato il criterio del benessere psicologico dell'animale. Propone di individuare e formare volontari alle dipendenze del Corpo forestale regionale.

Il dott. LOVARIA, con riferimento all'intervento del dott. Abatangelo precisa che in caso di trasporto irregolare è prevista la messa all'asta dell'animale perché così dispone la norma statale. In risposta al consigliere Novelli, spiega che il Parlamento ha previsto che il trasporto irregolare sia sanzionato penalmente, ritiene quindi sia da evitare una previsione amministrativa regionale in merito.

Terminati gli interventi ed esaurita quindi la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE ringrazia gli invitati e dichiara chiusa la seduta. Sono le 13.00.

IL PRESIDENTE

Giorgio Venier Romano

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franco Dal Mas

IL VERBALIZZANTE

Cristina Bascelli

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

Mauro Negro

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 107, 111 e dello stralcio 70-03 <<Norme per la tutela degli animali di affezione >>

X LEGISLATURA
Esame in Commissione III

all'interno:

- memorie audizioni

Maggio 2011

segreteria generale
area giuridico-legislativa

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di attività sociali e culturali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 107, 111 e dello stralcio 70-03
<<Norme per la tutela degli animali di affezione >>**

X LEGISLATURA

Esame in Commissione III

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

INDICE

Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina"	pag. 1
Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli"	pag. 5
Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana"	pag. 7
Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI FVG)	pag. 9
Ordine dei veterinari di Gorizia	pag. 11
Ordine dei veterinari di Trieste	pag. 12
Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale NOAVA-Benessere animale	pag. 24
Amici della terra e altre associazioni	pag. 25
Amico Gatto	pag. 28
Associazione nazionale natura animali (ANNA)	pag. 31
Ente nazionale protezione animali (ENPA) Udine	pag. 36
Il Gattile	pag. 62
La Cuccia	pag. 63
Lega antivivisezione (LAV) Trieste	pag. 65

Principi informativi

I principi informativi delle proposte di modifica che seguono sono:

- a. acquisto responsabile dell'animale inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di salute e di benessere;
- b. corretto e generalizzato rapporto uomo-animale-ambiente, e conseguente ruolo nel tempo via via marginale delle strutture di ricovero e custodia, destinate ad operare sui minoritari profili patologici e di non conformità alla legge;
- c. formazione del detentore dell'animale in ordine alle sue responsabilità e doveri;
- d. educazione agli adolescenti in età scolare per sensibilizzarli sul corretto rapporto uomo-animale-ambiente;
- e. formazione di tutti i soggetti attuatori della legge (volontari, veterinari, forze dell'ordine ecc);
- f. formulazione di principi generali sul benessere, aperte al contributo dell'evoluzione scientifica della materia.

Proposte di modifica

1. Rubrica generale. Appare opportuno modificare già la rubrica della legge, introducendo l'espressione benessere animale. La novella risultante sarebbe quindi **"Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione"**.
2. **Art.1, comma 1.** Dopo tutela delle condizioni di vita aggiungere **"il benessere"**, cui segue il rispetto ...
3. **Art.1, c.2.** Appare opportuno, seguendo la classificazione della legge n. 189/2004, differenziare la fattispecie "maltrattamento" da quella di "abbandono". Il comma 2 dell'art.1 potrebbe dunque risciversi nel modo seguente: **"condanna il maltrattamento e l'abbandono degli animali"**.
4. **Art.1.c.2.** L'espressione da "contrastata" a "sicurezza" è priva di senso giuridico. Meglio parlare di importazione illecita, e non dei soli cuccioli ma più in generale degli animali d'affezione. Fattispecie (ben) normata penalmente dalla recente legge Martini. Per cui dopo contrastata si potrebbe inserire **"nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l'introduzione illecita di animali d'affezione"**.
5. **art.4, c.1.** Il benessere animale è, come materia scientifica, in continuo divenire. Va conseguentemente garantita l'apertura della norma in parola (meglio: della sua interpretazione) all'evoluzione del contributo scientifico. Conseguentemente, si propone di aggiungere, dopo "tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici" la frase **"secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla"**

razza, all'età e al sesso"; come si vede è stata anche mutata in maniera più logica rispetto alla proposta regionale la scansione dei quattro elementi di valutazione.

6. **Art. 4, comma 2.** Migliore e più logica la scansione delle c.d. cinque libertà, che si riportano:

- a. libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione, tramite l'accesso facilitato all'acqua pulita e a un'alimentazione in grado di favorire lo stato di salute e di vigore dell'animale;
- b. libertà dal disagio, tramite la creazione di spazi di ambienti adeguati, comprensivi di aree riparate e di riposo;
- c. libertà dal dolore e dalle malattie, tramite la prevenzione, la diagnosi e una terapia puntuali;
- d. libertà di esprimere un comportamento normale, fornendo spazio sufficiente, ambienti puliti e favorendo la compagnia di animali della stessa specie;
- e. libertà dallo stress e dalla paura, assicurando le condizioni di vita che evitano la sofferenza mentale degli animali.

Rispetto a questa nitida enunciazione di principi, che trovano tecnicamente e giuridicamente corretta interpretazione solo col riferimento al dinamico profilo scientifico del benessere animale, l'art.4, c.2. appare scomposto, per certi aspetti inutilmente ripetitivo e per altri lacunoso.

Ed è grave la lacuna quando riguarda la responsabilità primaria del detentore (nella sua ampia accezione dell'art. 2.) che è quella di conoscere le esigenze fisiche ed etologiche dell'animale. Andrebbe dunque aggiunta una ulteriore lettera con la seguente formulazione:

— **avere le conoscenze adeguate per tenere correttamente il proprio animale.**

E così, di seguito, la lettera b) trova nella prima libertà una formulazione più opportuna, essendo ad esempio fuorviante la "presenza costante di acqua", quando il requisito principale dell'acqua, lungi dalla presenza costante, è quello di essere pulita.

La lettera c) incomprensibilmente fa riferimento al "benessere fisico ed etologico" già menzionato al comma 1, cita le necessarie "cure sanitarie" tralasciando l'importantissimo capitolo della prevenzione!

La lettera c) ben potrebbe menzionare il più esteso ed impegnativo termine "movimento" rispetto al limitato "esercizio fisico";

La lettera g), proprio avuto riguardo alla responsabilità del detentore, prima garanzia di benessere per l'animale, si concreta anche nella compatibilità dell'animale con l'ambiente circostante; la formulazione di questa lettera dovrebbe comprendere non solo la tutela di terzi da aggressioni, ma anche (e sarebbe da aggiungere) "**prevenire per quanto possibile le immissioni nell'ambiente circostante**". E' anche questo ciR che si chiama corretto rapporto uomo animale ambiente.

Lettera h, invece di spazi di dimora più corretto parlare di "**ambiente di vita**" dell'animale.

7. **Art. 5, c.1.** Come detto sopra l'abbandono è già previsto dall'ordinamento come reato.

8. **Art. 5, c.2 e c.3.** La detenzione responsabile del detentore adeguatamente e (soprattutto) previamente formato è l'elemento centrale del benessere animale. La procedura malamente definita in questo comma crea di fatto, una facilitazione per il detentore che non può tenere l'animale (la sola comunicazione) e non sottoposta ad alcun vaglio di congruità, che invece deve essere introdotto già nella legge, e non solo nel regolamento di attuazione.

La regola, infatti, deve diventare la corretta detenzione dell'animale, e l'eccezione il ricovero nelle strutture, che in un sistema "sano" debbono diventare elemento marginale e non di certo centrale.

In tal senso si propone di inserire, dopo strutture pubbliche o private convenzionate, il seguente periodo: **"la comunicazione del detentore è fatta oggetto di valutazione secondo la procedura prevista dal manuale operativo della BDR di cui all'art.19, comma 2"**.

Sempre nel comma 2 si fa notare come l'espressione "nel caso in cui il detentore ... omissis... il proprio animale" sarà causa, per l'ampiezza della definizione di animale, di impossibile applicazione pratica, con conseguenti conflitti tra ente locale, ASS, cittadini e associazioni animaliste. Basti pensare alla "comunicazione" di impossibilità alla detenzione per cavalli, bovini, oppure pesci rossi, criceti e uccelli da voliera.

In tal senso, si propone di precisare e limitare più compiutamente e appropriatamente il significato del termine "animale", aggiungendo dopo l'espressione "il proprio", le parole "cane o gatto", oppure, in subordine, "animale d'affezione".

9. **Art. 5, comma 3.** sostituire l'espressione "buon trattamento" con **"le garanzie previste dall'art.4"**.

10. **Art.5, comma 4.** Immotivata, per quanto sopra detto, l'espressione "rinuncia alla proprietà". In tal senso si propone di inserire, dopo "risultino sconosciuti", la seguente espressione: **"o nel caso in cui i seri e comprovati motivi siano stati verificati e giudicati ostativi alla detenzione"**.

11. **Art. 7, comma 1.** Sostituire "condizioni di vita" (espressione impropria e comunque assorbita dal benessere) con "condizioni di salute". ~~che~~ fisica-psichica?

12. **Art. 7, comma 1.** Va osservato che ci si riferisce a tutti gli animali d'affezione, si creerebbero strutture di ricovero e custodia anche per i criceti, i pesci rossi, i conigli? E' una scelta di impossibile realizzazione, in quanto non sostenibile.

13. **Art.7, comma 3.** Vi è una contraddizione tra questo comma, lettera b), quando parla dei gattili, e il successivo comma 8, lettera b) che parla di ricovero permanente. Il gattile è, infatti, per definizione, ricovero temporaneo. In tal senso si propone di eliminare la parola "permanente" dopo l'espressione "ricovero e custodia", volendo significare che il ricovero e la custodia debbono comunque continuare fino all'adozione dell'animale.

14. **Art.7, comma 8, lettera d).** Del tutto inadatta l'espressione ivi menzionata, che di per sé non è un servizio. **Le strutture di ricovero e custodia debbono garantire la salute e il**

benessere animale, al pari degli altri detentori, secondo quanto disposto dall'art. 4 che ribadisce le Cinque Libertà.

15. **Art.7. comma 3, lettera d).** Se per "centri di recupero" si intendono quelli riguardanti la fauna selvatica, (per altre specie animali) si osserva come le garanzie di benessere e salute debbono essere specifiche per ogni specie, evitando forzati adattamenti a danno degli animali stessi. Inoltre, una gestione negligente di queste introduzioni potrebbe comportare rischi di diffusione di malattie infettive con danno anche grave per la salute e la competitività del nostro comparto zootecnico ed alimentare (es. influenza aviaria). In tal senso il testo della citata lettera d) va eliminato o comunque è necessario definire cosa si intende per "centro di recupero".

15. **Art.15.** Seguendo il filo rosso di queste osservazioni, che vede nel detentore il fattore chiave e ad un tempo includibile del benessere animale, il comma 2 deve prevedere esplicitamente alla lettera a) (al posto della timida formulazione adottata) la seguente:

a) promuovere l'acquisto responsabile dell'animale, inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e sanità.

16. **Art.27. Sanzioni.** Tenuto conto che l'emananda legge regionale costituisce una norma quadro che stabilisce i principi generale della tutela e del benessere degli animali d'affezione, e che i requisiti speciali sono demandati al suo regolamento di esecuzione e (art.30, comma 1) al manuale operativo della BDR (art.19, comma 2) pare opportuno prevedere in quest'articolo specifiche previsioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive con l'obiettivo di reprimere comportamenti violativi.

In tal senso si suggerisce di aggiungere dopo il comma 2:

"3. Per le violazioni alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 30, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da ... euro a ... euro".

"4. Per le violazioni alle disposizioni del manuale operativo della BDR di cui all'art. 19, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da ... euro a ... euro".



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n°4 "Medio Friuli"

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - **CANILE AZIENDALE**

Via Lumignacco n. 337 - 33100 UDINE - ☎ 0432/601228 - Fax 601820

Udine, 27.04.2011

Egr. Sig. Presidente
della III Commissione Permanente
Giorgio Venier Romano

Oggetto: Testo unificato delle proposte di legge nn. 107, 111 e dello stralcio n. 70-03
Stefano Brisinello - memorie

In qualità di responsabile del Canile Sanitario dell'A.S.S. 4 "Medio Friuli" qui rappresento il Responsabile dei Servizi Veterinari dell'ASS 4 "Medio Friuli" dr. Oreste Battilana.

Mi interesso di Zooantropologia per passione da molti anni ormai e quindi non posso che condividere le finalità della Legge che si va a discutere tuttavia chi mi conosce e frequenta sa, perchè non l'ho mai nascosto in nessuna occasione, quanto sia contrario alle campagne di sterilizzazione di massa degli animali da compagnia facendo così pagare a loro l'inefficienza relazionale umana: laddove si adducono motivazioni "etologiche" (Art. 2 lett. b)) forse dimentichiamo che la sterilizzazione priva l'animale di una delle più forti spinte motivazionali della loro esistenza (prima ancora della ricerca del cibo).

In questi anni è mancata, a mio avviso, e andrebbe quindi rafforzata l'attività di formazione degli attori del sistema e soprattutto dei proprietari degli animali intervenendo principalmente nelle scuole (i bimbi di oggi saranno genitori domani) formando anche gli insegnanti. Vado sempre volentieri nelle scuole ove sono chiamato perchè trovo che i bambini siano molto recettivi ai concetti che porto loro tramite gli animali anche se il mio lavoro spesso non trova la continuità e l'approfondimento necessario negli insegnanti che lamentano sempre carenze temporali e ostacoli nei programmi ministeriali troppo rigidi.

Aldilà di queste considerazioni del tutto personali vorrei segnalare alcuni aspetti formali e sostanziali notati nella bozza che mi è stata presentata:

art. 2 (Definizioni) – Mancano alcune definizioni che ritroviamo poi nella lettura; mi riferisco all'art. 5 punto 4 ove si parla apertamente di Cani Vaganti (?), Proprietario (?), Scheda segnaletica (?)

- nella definizione di "detentore" sostituirei la voce verbale "è" con "si rende responsabile in.." venendo così a comprendere anche quelle figure che tendono volentieri a "defilarsi" in talune circostanze.

- lettera **e**) = vedi sopra

- Manca una chiara definizione di struttura di ricovero e custodia ovvero una diversificazione da quello che è il "canile sanitario" (vedi rivisitazione della L. 281/91 presentato come Bozza di testo unificato C. 1172 e abb. del 15 marzo c.a.

art. 4 (Responsabilità e doveri del ..) – La lettera **f**) presta il fianco a interpretazioni personali (sull'utilizzo delle catene ad esempio) aggiungerei "adeguata precauzione";
- **comma 3** – legalmente (O.M. 6 agosto 2008 e ss) e anche etologicamente vengono riconosciuti 2 mesi e non 3 mesi perchè altrimenti porterebbero il cucciolo a perdere una fase importante dello sviluppo comportamentale nella nuova collocazione familiare.

art. 5 – auspico una chiara identificazione dei "seri e comprovati motivi" che hanno creato e stanno ancora creando non pochi problemi

art. 7 – **comma 3 punto a)** = i canili identificati all'art. 84 del RPV 320/54, se vogliamo chiamarli "Canili Sanitari", per le finalità cui sono preposti e per deroghe strutturali consentite non possono albergare anche cani "non in osservazione sanitaria"

- **comma 7** = manca una definizione chiara di cosa si intende per "guardia permanente"

- **comma 8 punto a)** = la Bozza di testo unificato C. 1172 e abb. (281/91) si parla di 30 giorni

art. 14 - punto 3 = propongo una implementazione con quanto richiamato nella Bozza di testo unificato C. 1172 e abb. (281/91) agli articoli 24, 25, 26, 27 laddove si parla esplicitamente di una Medicina Veterinaria di Base identificando chiaramente coloro che possono aderire a tali prestazioni con il contributo pubblico

art. 28 – i proventi delle sanzioni potrebbero essere impiegati anche per le sterilizzazioni.

Ringrazio per l'attenzione e porgo

cordiali saluti

Il Veterinario Uniciale n. 40
Dott. STEFANO BRISINELLO



AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N°5
"BASSA FRIULANA"
Dipartimento di Prevenzione
Servizi Veterinari

Oggetto: Audizione su pdl " Tutela Animali"
Proposte di Legge n° 107 e n° 111
Stralcio n ° 70-03

L'audizione per comunicare alcune memorie scritte in oggetto:

Capo II art. 2 comma 1 lettera d "allevamento di cani e gatti"
Si rappresenta che oltre alle fattrici in numero di 5 si deve stabilire quanti cani costituiscono un allevamento 10 ? 20 ? o oltre?

Capo II art.2 comma 1 lettera e " Colonia Felina"
Si rappresenta che il numero di 5 gatti stabilito per una colonia è limitante, in quanto qualsiasi gatta randagia o che vive in liberta' è potenzialmente nel corso di un anno una colonia felina, quindi una gatta rappresenta gia' una potenziale colonia.

Capo II art.4 comma 3 " e' vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei tre mesi di eta'."
Si rappresenta l'incoerenza tra esigenze etologiche della specie ed esigenze di rapporto con gli esseri umani, in quanto il periodo di tre mesi è gia' tardivo per un percorso di conoscenza con l'uomo; in particolare nei canili dove le interazioni uomo e cucciolo sono ridotte. Per cui il periodo migliore per la crescita interspecifica ed intraspecifica è quello di 2 mesi gia' stabilito dalla L. N. 281/90.

Capo II art. 9 comma 3 "Qualora siano rilevate problematiche di rilievo, le stesse sono segnalate alle autorità competenti e al corpo forestale regionale..."
Si rappresenta che l'unico organo deputato a stabilire problematiche correlate a criticita' animali è il servizio veterinario, le cui basi cliniche sono le uniche per una corretta diagnosi. Altri organismi non ne sono in grado per i presupposti gia' elencati .

Capo II art 10 comma 3 lettera b " Rilascio nulla osta "
Si rappresenta che la qualificata formazione professionale per i negozi di toelettatura dovrebbe essere certificata dall'unico organo deputato: l'Associazione Nazionale Toelettatori e non da sedicenti organismi privi di riconoscimenti ufficiali.

7.
5
6

Capo II art. 13 comma 5 “ per l’effettuazione dei controlli i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura “

Si rappresenta che tale metodica è disattesa nella maggior parte dei Corpi Vigili Urbani , in virtu’ del fatto che tali Corpi non hanno le competenze specifiche per avvicinare o conoscere un cane o un gatto.

Il Veterinario Ufficiale
Dr. Plozzer Michele

Tel. 0432.921585

Cell. 335.5356749

E mail: michele.plozzer@ass5.sanita.fvg.it

Cremona, 29 aprile 2011

On Giorgio Venier Romano
Presidente III Commissione
Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia

**AUDIZIONE BOZZA DI TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
NN. 107, 111 E DELLO STRALCIO 70-03
“Norme per la tutela degli animali di affezione”**

Dott. Stefano Candotti, Presidente ANMVI Friuli Venezia Giulia
Dott. Emanuele Burelli, Vice Presidente ANMVI Friuli Venezia Giulia

Nel ringraziare il Presidente della III Commissione Permanente “Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all’estero, previdenza complementare e integrativa” del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, On. Giorgio Venier Romano, e i membri del Comitato ristretto per aver prontamente accordato l’audizione da noi sollecitata, il Consiglio Regionale ANMVI Friuli Venezia Giulia desidera esprimere apprezzamento per l’attenzione dedicata al tema in parola, sia dai parlamentari proponenti le proposte di legge che dal Comitato ristretto.

ANMVI Friuli Venezia Giulia auspica di essere coinvolta anche nelle prossime consultazioni per la definizione del testo di legge regionale in materia di tutela degli animali d’affezione.

A livello nazionale è in corso una modifica alla Legge 281 del 14 Agosto 1991 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”). L’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani ha presentato alla Camera dei Deputati alcune osservazioni e proposte sul testo nazionale. Seguendo le linee generali riportate a livello nazionale, desideriamo avanzare le seguenti proposte e osservazioni alla bozza regionale di testo unificato.

A tale proposito si suggeriscono i seguenti correttivi:

Articolo 3 – inserire tra i soggetti attuatori la definizione di medico veterinario esperto in comportamento

Articolo 13 – precisare al comma 6 che “gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati e ritenuti clinicamente incurabili e gravemente sofferenti in base alla valutazione clinica e successivo referto del medico veterinario curante e/o responsabile della salute e benessere degli animali ricoverati e, nel caso di affezioni di comprovata pericolosità in seguito alla valutazione e refertazione di un medico veterinario esperto in comportamento”.

Articolo 14 – riformulare l’articolo così come segue:

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione degli Ordini dei Medici Veterinari e sentite le associazioni di volontariato, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.
2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati e non riconducibili ad un proprietario, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all’articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l’ente gestore.

3. I Comuni promuovono il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata, contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

Inserire inoltre i seguenti punti:

- 1) La regione promuove interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri stabiliti al punto 4.
- 2) Sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali, nonché di sanità pubblica, ed in particolare:
 - a) la profilassi vaccinale ;
 - b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche;
 - c) la prevenzione e il controllo delle nascite;
 - d) l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe.
- 3) Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto dalla regione, dal comune, con gli Ordini dei medici veterinari e con le organizzazioni veterinarie.
- 4) I proprietari di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base nei seguenti casi:
 - a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 12.000 euro annui;
 - b) sono titolari di pensione sociale;
 - c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima;
 - d) sono stati riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.
- 5) Il compenso per le prestazioni di cui al comma 3 dovrà essere definito tenendo conto dello Studio indicativo dei compensi del medico veterinario 2011, a cura della Fnovi.

Articolo 15 – si raccomanda l'adeguamento a percorsi formativi ("patentino") inserendo la seguente specifica: *"I medici veterinari esperti in comportamento animale o inseriti nell'elenco pubblicato sul sito del Ministero della Salute possono organizzare privatamente, in base ai contenuti delle Linee Guida del Ministero della Salute, i percorsi formativi dandone comunicazione preventiva al Comune ed al Servizio Veterinario ufficiale, rilasciando la specifica attestazione denominata patentino. I percorsi sono comunque sottoposti a validazione e vigilanza da parte del Servizio Veterinario ufficiale"*.

Articolo 21 – ove ricorre la dicitura "veterinari" sostituire con "veterinari abilitati"

Articolo 22 – inserire il "medico veterinario libero professionista abilitato" all'elenco degli aventi diritto di accesso alla BDR.

Si ringrazia per l'attenzione.

Dottor Stefano Candotti
Presidente ANMVI Friuli Venezia Giulia

Dottor Emanuele Burelli
Vice Presidente ANMVI Friuli Venezia Giulia

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
della provincia di
GORIZIA

Gorizia 27 aprile 2011

Sede : piazza de Amicis n.11 –34170- Gorizia
Recapito postale :Casella Postale 117 –Gorizia
Indirizzo e-mail : ordinevetgorizia@virgilio.it
Indirizzo pec : ordinevet.go@pec.fnovi.it

Oggetto : Audizione 27.04.2011- III Commissione permanente del Cons.Reg. relativa al **testo unificato delle proposte di legge n. 107** “Norme per la tutela degli animali da compagnia” (d’iniziativa del consigliere Novelli e altri), **n. 111** “Norme a tutela degli animali” (d’iniziativa del consigliere Razzini e altri) **e dello stralcio n. 70-03** <<Modifica alla legge regionale 39/1990 riguardante l'anagrafe canina>>. Memoria scritta.

Avendo partecipato alla odierna audizione proposta dalla III Commissione, ho potuto apprezzare alcuni spunti sollevati da alcuni colleghi. Seppur a posteriori, e su sollecitazione dello stesso Presidente dr. Romano, mi permetto di richiamare la Vs attenzione sul tema delle **convenzioni con veterinari liberi professionisti**, più volte ripreso nel testo in esame.

In particolare all’art.14, quando viene fatto esplicito riferimento al Controllo della riproduzione animale, a cura dei veterinari aziendali o liberi professionisti convenzionati. Si presume quindi che vengano fatte delle gare di offerta per l’attribuzione di tale servizio in prestazione.

Preciso che la sterilizzazione è un atto medico chirurgico complesso, il cui espletamento comporta professionalità e competenza. Sarebbe utile fornire agli Enti preposti, gli strumenti per poter definire i parametri per valutare e confrontare con obiettività il valore delle singole offerte. Purtroppo in un regime di liberalizzazione selvaggia, il timore più che fondato, è che il tutto si riduca ad un mero esercizio al ribasso, compromettendo la qualità della prestazione erogata.

Se il benessere in senso lato, come appurato, è alla base di tante norme a tutela degli animali, lo stesso principio dovrebbe animare anche chi poi si trova a giudicare delle proposte di convenzione, con troppa facilità assegnate al miglior offerente. Come nel campo umano anche in sanità animale , il risparmio spesso inficia qualitativamente la prestazione , senza contare il dispendio di denaro pubblico.

Il mio quindi concretamente, sarebbe un invito ad inserire una menzione che vada ad avvalorare e legittimare la qualità della prestazione, magari con riferimento alla Studio indicativo dei compensi proposto dalla FNOVI (Federazione Ordini Veterinari Italiani), che sicuramente rappresenta un parametro ufficiale al di sotto del quale , le così dette buone pratiche veterinarie, non troverebbero alcuna ragion d’essere. Ciò nell’interesse sia dell’Ente erogatore del servizio sia del certo incolpevole animale, oggetto dell’intervento.

A diposizione per qualsiasi ulteriore apporto.

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE
(dr.Giovanni Tel)

III COMMISSIONE

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 107, 111 E DELLO STRALCIO N. 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Testo proposto dal Comitato ristretto

Aprile 2011

Dr. Fulvia Ada ROSSI

MEDICO VETERINARIO

Specialista in Etologia Applicata



Iscrizione di carattere generale: la dicitura corretta da utilizzare è **medico veterinario** non veterinario.
Manifestando la propria condivisione ai principi di tutela degli animali dichiarati nell'art.1, l'Ordine dei medici veterinari di Trieste riporta di seguito le osservazioni ai singoli articoli.
Le parti di testo evidenziate sono quelle sulle quali l'Ordine manifesta perplessità o che sono reputate non condivisibili.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di vita e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.
2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, condanna ogni tipo di maltrattamento, ivi compreso l'abbandono, e contrasta l'importazione clandestina di cuccioli di animali di affezione, nel rispetto della normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;
- b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
- c) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
- d) **commercio di animali di affezione**: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;

A nostro parere vanno differenziare le attività che prevedono il commercio di animali (es. allevamenti e negozi) da quelle che invece hanno gli animali come ambito di attività (es. pensioni o toelettature).

- e) colonia felina: un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà senza

che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna;

f) oasi felina: un luogo ritenuto idoneo dal Comune, d'intesa con i veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari, per la collocazione di una colonia felina;

g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate le cure sanitarie e dove i gatti trascorrono un primo periodo di ambientamento e di osservazione prima di essere liberati presso l'oasi felina.

È chiaramente indicato che nell'oasi possono essere reintrodotti i gatti di provenienza dalle stesse, al fine di evitare che sia consentito rilasciare gatti vissuti in casa e quindi non in grado di vivere senza stress in libera.

Art. 3

(Soggetti attuatori)

1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

Vanno aggiunti gli Ordini dei Medici Veterinari.



Capo II

Tutela del benessere degli animali

Art. 4

(Responsabilità e doveri del detentore)

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

- garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
- riifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile all'animale;
- assicurarli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
- consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare ed efficace pulizia degli spazi di dimora degli animali.

3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei tre mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

Art. 5

(Divieto di abbandono degli animali)

1. E' vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione.

2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale. Non abbiamo ricevuto il testo del "manuale" e ne gradiremmo una copia, in considerazione dell'importanza del

contenuti. Qualora si faccia riferimento ad una bozza molto datata, avevamo inviato al dr. Coassin una serie di osservazioni che evidenziavano alcune criticità molto significative.

di cui all'articolo 19, comma 3, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.

3. Il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano garanzie di buon trattamento.

4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 19 e 20 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano garanzie di buon trattamento;

pur immaginando e condividendo lo spirito della previsione, non possiamo condividere questa ipotesi e precisiamo che la verifica e l'osservanza di eventuali requisiti e "garanzie" sarebbe difficilmente attuata.

Esperienze simili in altre regioni hanno portato a situazioni che pregiudicavano il benessere dei soggetti affetti.

sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, dispone il ricovero presso le strutture di cui all'articolo 7 di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

Art. 6

(Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede nella regione, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge e possano dimostrare di avere un regolamento e/o statuto e di non avere fini di lucro.

Art. 7

(Strutture di ricovero e custodia)

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell' articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.

2. I Comuni, nell'affidamento a privati del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:

Diano garanzie strutturali e gestionali di tutela della salute e del rispetto delle esigenze etologiche di specie

a) comportano minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio;

b) sono gestite o comunque si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;

c) svolgono attività finalizzate a incentivare l'adozione degli animali ricoverati.

3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati:



- a) oltre ai canili dei Comuni singoli e associati e ai canili privati convenzionati, i canili di proprietà delle Aziende per i servizi sanitari di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
- b) i gattili di cui all'articolo 18, comma 1;
- c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;
- d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.

5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 12.

6. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Azienda per i servizi sanitari tramite il Servizio veterinario. A tal fine le medesime garantiscono il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.

7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione *valgono le medesime osservazioni*

merito al manuale

della presente legge. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il mantenimento degli animali. È in ogni caso assicurato un servizio di guardia permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario.

8. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:

a) ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, o al loro affidamento agli eventuali richiedenti se non reclamati entro sessanta giorni;

b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;

c) assistenza veterinaria.

va precisato che le prestazioni sono erogate ai soggetti ospitati e che le strutture veterinarie devono soddisfare quanto previsto dalle norme di riferimento.

d) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani.

e degli altre specie animali che richiedano esercizio e movimento.

9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.

10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni a scopo di addestramento sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.

Art. 8

(Altre strutture di ricovero e custodia)

1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 2, che detengono animali di affezione, devono



possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni recepito con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1317 (Indicazioni per l'applicazione nella Regione FVG dello Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).

Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Art. 9

(Diritto di accesso ai ricoveri)

1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie,

la verifica e di competenza dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria e più in generale dei medici veterinari. Tali ed associazioni possono essere legittimati a collaborare per migliorare le condizioni di vita dei soggetti ospitati. Anche gli articoli seguenti sembrano poco incisivi, delegando ad altri competenze dell'azienda per i servizi sanitari, fermo restando l'obbligo di consentire l'accesso e le tutte le attività di volontariato, soprattutto per le adozioni.

è garantito a tutte le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.

2. Alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 è altresì garantito, per le finalità di cui al comma 1, l'accesso alle strutture di cui all'articolo 8.

3. I soggetti di cui al comma 1, qualora rilevino inadeguatezze, possono riferire con osservazioni scritte al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che provvede

alle necessarie misure correttive, informandone la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute. Qualora siano riscontrate problematiche di rilievo, le stesse sono segnalate alle autorità competenti e al Corpo forestale regionale, che anche congiuntamente ai veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari si attivano per un pronto intervento.

Art. 10

(Istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico")

1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali di affezione mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nella Banca dati regionale di cui all'articolo 19 la rubrica "Adotta un amico".

3. Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata, i dati relativi all'animale sono inseriti nella rubrica "Adotta un amico", secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 3.

Art. 11

(Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali)

1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile "titolare" e forse dicitura più appropriata

dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.

3. Per il rilascio del nulla osta è richiesto:



a) il possesso, da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;

Non è chiaro quali siano le cognizioni, come vengono valutate e da parte di chi.

b) il possesso, da parte della struttura di ricovero e custodia, dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e dal regolamento di esecuzione della presente legge, salvo il caso di attività di toelettatura;

c) la tenuta, per le attività di vendita di animali di affezione di un registro di carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione.

Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato per singole partite.

4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico.

Siamo decisamente contrari ad autocertificazioni sanitarie, che sono di esclusiva competenza dei medici veterinari, sia per la tutela e la garanzia della salute e del benessere degli animali. Non serve certo ricordare in questa sede il grande problema del commercio di animali importati illegalmente e gli abusi di professione medico veterinaria.

5. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di detenzione, ricovero, benessere, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, nonché il rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.

Tutti i registri devono essere vidimati dall'ASS, vanno previste scadenze regolari per la vidimazione/ rinnovo.



Art 12

(Registro di carico e scarico)

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, ad esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 3.

2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.

Art. 13

(Ritrovamento, cattura e soppressione)

1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di controllo delle nascite e in caso di *comprovato* pericolo per l'incolumità pubblica.

2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato.

3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.

4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 19 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.
6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati e incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanascici preceduti da **anestesia generale profonda**. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.
7. Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali di affezione vaganti finalizzati al controllo delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla cattura, per consentire il reclamo dell'animale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
8. E' vietato cedere animali di affezione a qualsiasi titolo detenuti a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli.

Art. 14

(Controllo della riproduzione animale)

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.
2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore.
3. **I Comuni promuovono il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.**

~~Solo dopo aver concluso le sterilizzazioni degli privi di proprietario, che hanno assoluta priorità.~~

Art. 15

(Programmi di informazione e di educazione)

1. La Regione può predisporre e attuare, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali d'informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai proprietari di animali domestici e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.
2. I programmi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:
- a) sensibilizzare sui rischi di aumento del numero di animali non voluti e abbandonati a causa dell'acquisto irresponsabile di animali di affezione;
 - b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di 18 anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale nonchè il dono



- degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;
- c) limitare la riproduzione non pianificata di animali di affezione;
- d) promuovere l'importanza dell'iscrizione all'anagrafe canina.

3. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.

~~La formulazione di questo articolo non ci appare chiaro e vorremmo~~
~~vere precisazioni.~~

4. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni di cui all'articolo 6.

Capo III

Tutela dei gatti liberi

Art. 16

(Censimento delle colonie feline)

1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa convenzione. Della convenzione è data comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.
3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati. Nelle aree interessate dalla presenza delle colonie feline, i Comuni appongono cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini, anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 17

(Cura e gestione delle colonie feline)

1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.
2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.
3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.
5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

Art. 18

(Cattura e ricovero dei gatti liberi)



1. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E' ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina. Il ricovero è effettuato presso strutture autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari, gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6.

2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo.

Capo IV

Anagrafe canina

Art. 19

(Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina)

1. E' istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è adottato il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 20

(Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)

1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo all'anagrafe canina (BDR) di cui all'articolo 19, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 3.

2. Alla registrazione si provvede:

a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;

b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:

a) lo smarrimento **accidentale** ~~sembra che quelli voluti siano esclusi dall'ambito di competenza~~ del cane;

b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;

c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;

d) la morte del cane, allegando, ove previsto, il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale; ~~la certificazione della morte può essere rilasciata dai medici veterinari, sia del ASS che liberi professionisti, non da altri e l'autocertificazione del proprietario non è ammissibile. Si richiede inoltre quali siano le circostanze nelle quali sia previsto.~~

e) la variazione di residenza;

f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 3.

Art. 21

(Identificazione e registrazione dei cani)

1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al





cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 3.

2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di esecuzione della presente legge può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.

3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.

4. L'operazione di identificazione e di registrazione alla BDR è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi

professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.

5. I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se **autorizzati da cui?**, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione alla BDR dell'animale.

6. Il regolamento di esecuzione della presente legge assicura l'organizzazione di un archivio dei dati delle anagrafi canine su base regionale.

7. I veterinari liberi professionisti espongono **nei locali strutture** dove esercitano l'attività **professionale**

tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 27.

Art. 22

(Accesso ai dati dell'anagrafe canine)

È chiarito quali siano i dati pubblici e le modalità di accesso al fine di non consentire la modifica delle schede degli animali da parte di soggetti diversi dai medici veterinari autorizzati, dei comuni e delle ASS.

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe canine (BDR), ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Capo V

Anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani

Art. 23

(Istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani)

1. È istituita, all'interno della BDR, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa nazionale o comunitaria vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del detentore;

2. La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canine.

3. La gestione dell'anagrafe è demandata ai Comuni.

Art. 24

(Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani)

1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani è disciplinata

secondo quanto previsto all'articolo 21.

2. Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.

Art. 25

(Accesso alla Banca dati degli animali di affezione diversi dai cani)

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 23, ai sensi della legge regionale 7/2000, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 26

(Vigilanza)

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province e Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e in generale delle disposizioni vigenti poste a tutela degli animali.

Art. 27

(Sanzioni)

~~pur comprendendo che si tratta di bozze, gradiremmo conoscere quali sono le ipotesi di condotte sanzionate.~~

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli _____, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli _____, si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.

3. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedono, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), i Comuni, secondo le modalità previste dalla medesima legge regionale 1/1984.

Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Art. 28

(Devoluzione dei proventi)

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese di gestione dell'anagrafe canina, dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani e delle colonie feline.

Art. 29

(Contributi)

1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 30

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima.

Art. 31



(Disposizioni transitorie)

1. Sino alla entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con DPGR 18 dicembre

2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge

regionale 39/1990, come sostituito dall'articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti), e D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione

della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.

Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Art. 32

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina);

b) l'articolo 113 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale 39/1990);

c) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativi e integrativi della legge regionale 39/1990).

Art. 33

(Disposizioni finanziarie)

...



OSSERVAZIONI AL TESTO PROPOSTO DL COMITATO RISTRETTO

Art. 2 c.1

let. c) *allevamento cani* e gli altri animali d'affezione?

let. d) nel Regolamento di attuazione regolamentare tali attività;

let. e) *colonia felina: un gruppo di almeno ? che vivono in libertà con/senza la detenzione da parte di persone;*

let. g) *gattile. ...liberati presso oasi felina, colonia felina, altro*

Art. 4

c.2 – let. h) *assicurare la **regolare*** (non e quantificabile e varia da specie a specie, fare riferimento a quanto specificato in regolamento di attuazione per le singole tipologie)

c. 3 - let. h) *nel rispetto*per le altre specie di animali d'affezione?

Art. 5

c.2. *eventuale ricovero gratuito* (per in non abbienti e/o giustificati motivi) o oneroso ...

Art. 6

c.1, *le cui finalità rientrano fra quelle previste dalla presente legge* l'art. 1 non prevede molte delle finalità oggetto delle associazioni tra cui la custodia, ricovero ecc.

Art. 7

c. 5 *le strutture e le aree* di cui al comma 3, lettere a), b), **c**), d), sono ...

c. 6 *Alla gestione delle strutture pubbliche...* non è molto chiaro e perché si occupa solo di cani? Per esempio altri animali che debbono fare quarantena?

c.7 *Le caratteristiche delle strutture di ricovero* non avendo in visione il regolamento di attuazione non è chiaro se anche i privati non convenzionati che detengono molti soggetti debbano -come sarebbe opportuno adeguarsi tali disposizioni.

c.10 non tutto quello riportato al c. 7 e pertinente (es. spese dei comuni) mancano altri punti

Art. 8

c.1 *Le strutture gestite da privati...* i requisiti previsti dell'Accordo Stato –Regioni recepito D.G.R. 1317 sono minimali e la regione può prevederne di più dignitose del rispetto degli animali, e dovrebbero essere identiche a quelle previste *all'art. 7 (strutture di ricovero e custodia)* l'animale detenuto presso una struttura pubblica o privata deve godere dei medesimi diritti.

Oltre ai cani però esistono altri specie animali che questa norma non prende in considerazione.

Art. 9

(Diritto di accesso ai ricoveri)

c.2 Non è chiaro a quali strutture e consentito l'accesso in quanto questo articolo al c. 2 prevede l'accesso solo a quelle previste all'art. 8 e quelle previste all'art. 7?

Art. 11

c.2*Il nulla osta contiene indicazioni relative alle specie di animali di affezione ed al loro numero max detenibile per specie* (in base agli spazi alle capacità gestionali ed alla presenza di collaboratori fissi ecc.) che, nonché per le attività di vendita di animali (prevedere regole in regolamento di attuazione)

OSSERVAZIONI
AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

“TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN.107,111
E DELLO STRALCIO N. 70-03”

“Norme per la tutela degli animali di affezione”

Art. 2 - Definizioni

Comma 1.- lettera e) colonia felina: un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà

Osservazione:

poiché la dizione “colonia felina” è normalmente citata per la definizione dei diritti, tutele e doveri dei gatti che vivono in libertà, si ritiene di non dover escludere da tali tutele anche l’animale singolo che vive in libertà senza che ve ne sia la detenzione da parte di alcuno (senza considerare che basta una sola gatta non sterilizzata per dar vita ad una colonia molto, molto numerosa).

Per questo motivo si richiede che l’articolo sia modificato come segue: “colonia felina: uno o più gatti che vivono in libertà senza che ve ne sia la detenzione da parte di alcuno”

Art. 4 – Responsabilità e doveri del detentore

Comma 1). Chiunque detenga ...

Osservazione:

dopo le parole “... e la razza”, si richiede di aggiungere: “secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione della presente legge”.

Art. 7 – Strutture di ricovero e custodia

Comma 1). I Comuni assicurano ...

Osservazione:

si chiede di aggiungere, dopo le parole “... o private convenzionate” la dicitura: “e accreditate presso la Regione FVG”.

Comma 4). I gatti sono preferibilmente ...

Osservazione:

togliere la parola “preferibilmente” lasciando la dizione “i gatti sono ricollocati”.

Comma 7) E’ in ogni caso assicurato un servizio di guardia....

Osservazione:

sostituire la parola “guardia” con la parola “custodia”.

Comma 10) Le strutture gestite da privati ...

Osservazione:

dopo addestramento aggiungere: e/o allevamento.

Art. 9 – Diritto di accesso ai ricoveri

Osservazione:

Comma 1) aggiungere dopo le parole “pubbliche o private convenzionate” la dizione: “accreditate presso la Regione FVG”.

Si vuole qui rimarcare come le strutture di ricovero e custodia ai fini della presente legge, per svolgere il servizio, debbano essere accreditate presso la Regione FVG.

Art. 11 – Commercio, allevamento, addestramento e custodia ai fini commerciali.

Osservazione:

Si chiede di aggiungere un sesto comma:

Comma 6) E’ vietato importare, detenere e porre in vendita cani importati di età inferiore ai quattro mesi, ovvero senza l’eruzione completa dei denti incisivi permanenti.

Art. 13 – Ritrovamento, cattura e soppressione

Comma 3) La cattura è effettuata

Osservazione:

dopo le parole "... alla specie oggetto dell'intervento" aggiungere: "dal personale opportunamente attrezzato e formato secondo le più moderne tecniche".

Comma 6) Gli animali ritrovati ...

Osservazione:

si chiede di cambiare la dizione "ammalati e incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità" con le parole: " ammalati e sofferenti per malattie incurabili".

Comma 8) E' vietato cedere ...

Osservazione:

dopo le parole "... possa farne uso per..." aggiungere: commercio, cambiando quindi la dizione in "chiunque possa farne uso o commercio per ..."

Si chiede inoltre, ove possibile, essendo i sequestri operati dalle Procure competenti per territorio, di aggiungere un comma nove:

Comma 9) La Regione FVG al fine di ottemperare a quanto previsto all'Art. 1, comma 2) – istituisce un fondo e predispone il ricovero degli animali provenienti dall'estero, e posti sotto sequestro sul territorio regionale, presso le strutture accreditate di cui all'art.7 della presente Legge.

Art. 14 – Controllo della riproduzione animale

Comma 1) I Servizi veterinari

Osservazione:

dopo le parole "predispongono interventi" aggiungere "a tariffe agevolate".

Art. 15 – Programmi di informazione e di educazione.

Comma 1) La Regione può predisporre ed attuare, d'intesa...

Osservazione:

cambiare in "La Regione predispone ed attua, sentiti i ..."

Art. 18 – Cattura e ricovero dei gatti liberi.

Comma 1) I gatti che vivono...

Osservazione:

Si chiede di modificare l'intero comma secondo la seguente dizione: "I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari, attestati dai Servizi veterinari e dall'Associazione referente, ove ci sia, o comunque da un'Associazione per la tutela degli animali di cui all'art 6 della presente Legge.

Comma 2) Le colonie feline...

Osservazione:

dopo le parole "... per validi motivi certificati dall'Azienda per i S.S." si chiede di aggiungere "... sentita l'Associazione referente o, comunque, una delle Associazioni di cui all'art. 6 della presente Legge.

Art. 20 – Obbligo di registrazione all'anagrafe canina.

Comma 2) Lettera d) la morte del cane, allegando, ove previsto..."

Osservazione:

si chiede di togliere la dizione “ove previsto”, modificando il comma in “la morte del cane, allegando il certificato...”.

Art. 29 – Contributi.

Comma 1) Per l’ammodernamento ... la Regione concede ai

Osservazione:

si chiede di modificare in “la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati, agli enti non di diritto pubblico o associazioni, titolari o gerenti strutture di ricovero convenzionate e accreditate presso la Regione FVG, contributi in conto capitale fino all’80 per cento della stesa ammissibile”.

“INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO”

Si propone un nuovo articolo che potrebbe, forse, essere posto di seguito all’art. 13

Art.) Interventi di pronto soccorso.

In caso di situazioni di emergenza sanitaria per animali in libertà, la Regione FVG dispone di un Servizio di pronto soccorso, attivo nelle 24 ore nei giorni festivi, prefestivi e feriali, presso gli ambulatorie delle Aziende per i Servizi Sanitari o presso gli ambulatori di veterinari liberi professionisti convenzionati. Tale servizio provvede, ove necessario anche al ricovero dello stesso e al suo recupero.

RINUNCIA ALLA PROPRIETA’

Art.) Si propone di mettere uno stop di almeno 5 anni all’adozione di un nuovo animale per coloro che hanno rinunciato alla proprietà del proprio cane.

Alle osservazioni proposte aderiscono, oltre agli Amici della Terra, la Lega Antivivisezione e l'Associazione Il Capofonte. Hanno partecipato alla stesura del testo anche: Il rifugio di Villotta (Aurora Bozzer), Anna Onlus (Francesco Perrone e Lorenzo Vazzoler), Enpa Udine (Elena Reggi), Amico Gatto (Fulvio Braida), Animali di città (Micol Toffoletti)

Gabriella Giaquinta

Presidente Amici della Terra Udine-FVG

III Commissione

Testo unificato delle proposte di legge 107, 111 e dello stralcio N. 70-03
Norme per la tutela degli animali di affezione

NOTE al Testo proposto

In tutti i punti in cui si parla di strutture convenzionate (Art.7 – 1 -7.....) va aggiunto il termine “ed accreditate”

Art. 2 (definizioni) dopo la f

f1: animale in libertà: quello che appartenente ad una specie d'affezione o ad una domestica entra a far parte del contesto urbano senza che sia possibile classificarlo come appartenente ad una colonia o ad un proprietario.

Nel caso dei cani si parla di randagismo e vanno prese le misure adatte a tutelarne l'esistenza a norma delle disposizioni del Titolo II, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954. Per i gatti, anche in un contesto individuale, in base all'Art. 18 della presente proposta di legge.

Capo II art. 4

3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto **al di sotto dei tre mesi di età**, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

Modifica: **al di sotto delle 8-12 settimane, in base alla specie ed alle capacità di emancipazione del cucciolo**

Occorre infatti ricordare che se 90 giorni sono una media in eccesso per animali liberi, 60 giorni sono considerati un termine accettabile per la maggior parte delle specie d'affezione alle quali non si richiede un inserimento in un contesto naturale ma un adattamento domestico al il quale, dopo 90 gg. Avrebbero, spesso volte, difficoltà ad adattarsi.

Art. 7 –10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni a scopo di addestramento sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7. Va aggiunto il termine “....**allevamento** ed addestramento.....”

- 2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, **competente e periodicamente aggiornato nell'ambito della sua funzione**

- 6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente (**ammalati**) **sofferenti** ed incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità sociale.

Art.14

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, **in accordo con (con la collaborazione del)** le associazioni di volontariato (**e con il consenso dei proprietari**), predispongono interventi atti al controllo delle nascite degli animali **in libertà**, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate **con i Comuni interessati**.

Art. 15

1. La Regione **predisporre ed attua (può predisporre e attuare)**, d'intesa con i Servizi veterinari delle

Art. 17

5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. **L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.**

L'accesso a zone di proprietà privata è concesso ai volontari limitatamente a questi fini, previa comunicazione al proprietario.

Essendo infatti le colonie feline proprietà del comune, meglio, "bene inalienabile" dello stesso, l'accesso deve essere consentito a chi se ne prende cura, non diversamente di qualsiasi manufatto appartenente alla comunità che, per qualche ragione, si trovi all'interno di una proprietà privata.

Art.18

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E' ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina. Il ricovero è effettuato presso strutture autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari, gestite dai **Comuni** con propri fondi, o dagli enti e dalle associazioni **convenzionate con i Comuni stessi** di cui all'articolo 6.

2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, **sentito il parere delle associazioni animaliste e dei referenti** possono essere trasferite in altro sito idoneo **nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie e con la finalità di evitare il più possibile i traumi dovuti al trasferimento.**

Art. 18 Bis

La regione dispone un servizio di pronto soccorso per le emergenze sanitarie degli animali in libertà attivo nelle 24 ore, festivi compresi con riferimento telefonico presso le ASL o studi veterinari privati, convenzionati con i Comuni o con le ASL stesse.

Commenti:

E' stato proposto l'identificazione tra "gatti in libertà" e "colonie feline" in quanto ambedue sono beni inalienabili del Comune e debbono avere gli stessi diritti quanto ad individuazione, sterilizzazione e cure. Fermo restando quanto sopra, non è tuttavia possibile unificare i termini.

Identificare come colonia felina un gruppo di gatti che condividono lo stesso territorio, non inficia che un gatto in libertà cioè un individuo vagante, senza altri riferimenti che la sua collocazione in ambito comunale abbia comunque diritto a tutta l'assistenza dovuta agli individui della colonia. Al termine delle cure potrà essere eventualmente inserito in una specifica colonia o dato in adozione a privati.

La stessa legge 281/91 (Art. 2 punto10) cita infatti sia gli animali in libertà che le colonie feline.

La legge, in linea generale, dovrebbe fare una distinzione tra gli animali non in senso linneiano, cioè per caratteristiche tipiche della specie, bensì per i rapporti che essi hanno con la società umana, quindi:

- Selvatici: tutti quelli che non si sono assoggettati palesemente alla società umana. Risentono comunque dell'interazione che la nostra specie ha sulla natura stessa, e che spesso porta alla loro estinzione o anche ad una eccessiva proliferazione.
- Sinantropici: animali che vivono negli stessi territori in cui s'è insediato l'uomo, senza per questo dipendere direttamente da lui e sfruttando le risorse del suo habitat.
- Domestici: abituati alla convivenza con l'uomo ed al controllo da parte di quest'ultimo
- D'affezione: sono tali gli animali che, ritagliandosi uno spazio definito, individualizzandosi con un nome proprio, acquisendo e consolidando precise abitudini, sviluppano un repertorio di segnali comunicativi che vanno al di là di quelli della specie di appartenenza

Questo del tutto indipendentemente dalla specie d'origine.

In seconda istanza la detenzione, il controllo della proliferazione, la cura e le terapie debbono tenere conto delle esigenze etologiche della specie.

Non mi è ben chiara la definizione di struttura “accreditata”. Cui i rappresentanti del Canile Monte del Re insistono a veder inclusa nelle leggi. Cosa comporta l’accreditamento? Si possono chiedere contributi per una struttura che, ovviamente, non è “accreditata” in quanto “in fieri”? I contributi sarebbero comunque concessi o si dovrebbe aspettare che la struttura fosse “accreditata”? Come gestire finanziariamente un contributo che potrebbe esserci o meno, dopo aver sostenuto delle spese non indifferenti?

Memoria compilata in base alle osservazioni fatte nel corso di un incontro con le varie associazioni: Amici della Terra (Gabriella Giaquinta), Lega Antivivisezione , l'Associazione Il Capofonte, il rifugio di Villotta (Aurora Bozzer), Anna Onlus (Francesco Perrone e Lorenzo Vazzoler), Enpa Udine (Elena Reggi), Animali di città (Micol Toffoletti).

Ing. Fulvio Braidà

Amico Gatto



O.d.v. **A.N.N.A. Onlus**
Associazione Nazionale Natura Animali

OSSERVAZIONI
AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

“TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN.107,111
E DELLO STRALCIO N. 70-03”
“Norme per la tutela degli animali di affezione”

Art. 2 - Definizioni

Comma 1.- lettera e) colonia felina: un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà

Osservazione:

Riscrivere punto e): è definita colonia felina un gruppo di gatti che vivono in libertà senza che ve ne sia la detenzione da parte di alcuno fatto salvo che anche il singolo gatto in libertà debba essere tutelato, curato e accudito.

Comma 1 lettera f) :

Si propone la seguente definizione di oasi felina:

“oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune e dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria che consenta l'introduzione di gatti per cui necessita la collocazione in ambiente “controllato/protetto”. Tali gatti andranno a costituire la Colonia Felina dell'Oasi. Per le caratteristiche e le infrastrutture minime che un'oasi felina deve possedere si rimanda al regolamento attuativo della presente norma.”.

Con riferimento all'oasi felina tra gli aspetti da considerare nel regolamento attuativo si propongono: i recinti di ambientamento (chiunque operi nel settore conosce la realtà che la probabilità che un gatto adulto spostato dal proprio territorio rimanga in un'altro diverso è verosimilmente molto esigua); numero massimo di gatti inseribili; chi gestisce tali oasi (un rischio alquanto verosimile, se non gestita da personale adeguato, è un accumulo di gatti senza alcun controllo della situazione sanitaria), chi protegge tali oasi (si pone l'attenzione al fatto che prevedere istituzionalmente un sito ove la cittadinanza riconosce la presenza di numerosi felini può portare all'abbandono di ulteriori gatti che non sarebbero compresi nella casistica per cui le oasi vengono identificate, nonché all'exasperazione di gesti incivili per coloro che sono particolarmente intolleranti alla presenza dei felini. Già le singole anche piccole colonie feline sono recettori di entrambe le problematiche).

Art. 4 – Responsabilità e doveri del detentore

comma 2 lettera f) :

Si propone di meglio specificare con una frase simile a: “prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga nel rispetto della migliore soluzione intesa come quella meno limitante possibile per l'animale;”.

comma 2 lettera g) :

Si propone di aggiungere anche la parola “danni” in tale senso: “adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni;”.

comma 3). Nel rispetto dell'esigenze etologiche....

Osservazione:

entra in contraddizione con l'Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2008 che all'art. 2 recita " è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi..."; Si propone di modificare il riferimento all'età in "...non prima dei 60 giorni di età,...”.



O.d.v. **A.N.N.A. Onlus**
Associazione Nazionale Natura Animali

Art 5 – divieto di abbandono degli animali

comma 1 :

Si propone di aggiungere al termine della frase: “...affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le sue necessità fisiologiche ed etologiche, secondo età, sesso, specie e razza.”

comma 2:

Poiché la norma fa riferimento a tutti gli animali di affezione, si richiede di modificare il testo come segue:

“Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale ne dà comunicazione al Comune sul cui territorio è detenuto l’animale al fine di ottenere l’eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.”.

comma 4:

Poiché la norma fa riferimento a tutti gli animali di affezione, si richiede di sostituire “i cani” con “gli animali” nel seguente modo: “Gli animali vaganti recuperati come da art.13, ai quali non risulti...”.

comma 5:

Si richiede altresì che nel caso di animali allontanati per i motivi di cui al comma 2), si debba prevedere che tale allontanamento automaticamente significhi una rinuncia alla proprietà da parte del proprietario o detentore e si autorizzi da subito la ricollocazione presso privati che ne diano garanzie di buon trattamento.

Art. 7 – Strutture di ricovero e custodia

Comma 1). I Comuni assicurano ...

Osservazione1:

aggiungere la parola cure veterinarie dopo ...la custodia e il mantenimento ... I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia, il mantenimento, le cure e l’assistenza veterinaria.....

Osservazione2:

Si propone di aggiungere che le strutture convenzionate siano accreditate: “...strutture proprie o private convenzionate accreditate presso la Regione FVG, tali da ...”.

comma 2):

Si propone di sostituire “a privati” con “a strutture private convenzionate”.

Comma 4). I gatti sono preferibilmente ...

Osservazione:

Si richiede di sostituire l’attuale indicazione con:

“Per i gatti, per i quali non è stata possibile la restituzione a proprietario, si procede alla loro ricollocazione, quando possibile, presso privati che diano garanzia di buon trattamento, oppure preferibilmente ricollocati in libertà presso il luogo di cattura o, se le condizioni non lo consentono, all’interno di una colonia felina o di un’oasi felina.”

comma 5):

Si propone di inserire anche la lettera c) di cui al comma 3 in tal senso:

“Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d) ...”.



O.d.v. **A.N.N.A. Onlus**
Associazione Nazionale Natura Animali

Comma 7):

Osservazione:

Si propone il seguente testo:

“Le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il mantenimento degli animali, nonché la “convenzione tipo” che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. Nel regolamento inoltre vengono previsti i requisiti gestionali delle strutture convenzionate e il percorso di accreditamento. E' in ogni caso assicurato un servizio di custodia o vigilanza, eccetto che per le strutture di cui all'art. 7 comma 3 lettera c). Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario. E' in ogni caso assicurato un servizio di reperibilità da parte di un veterinario.”.

comma 8 lettera b):

Si richiede di eliminare la parola “permanente” e la frase “quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti”.

Comma 10) Le strutture gestite da privati ...

Osservazione:

si propone di eliminare tale comma in quanto l'attività di addestramento già definita all'art.2 comma 1 punto d rientra all'art.8 (altre strutture di ricovero e custodia)

Art. 9 – Diritto di accesso ai ricoveri

Osservazione:

Comma 1) aggiungere dopo le parole “pubbliche o private convenzionate” la dizione: accreditate presso la Regione FVG.

Si vuole qui rimarcare come le strutture di ricovero e custodia ai fini della presente legge, per svolgere il servizio, debbano essere accreditate presso la Regione FVG.

Art. 11 – Commercio, allevamento, addestramento e custodia ai fini commerciali.

Comma 4:

gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto, ove non fossero disponibili i documenti rilasciati dagli Enti e professionisti preposti, un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico. Nel caso tali documenti fossero disponibili l'autocertificazione ne attesterà la corrispondenza all'animale ceduto.

Inserimento nuovo comma:

Si chiede di aggiungere un sesto comma:

Comma 6) E' vietato importare, detenere e porre in vendita cani importati di età inferiore ai quattro mesi, ovvero senza l'eruzione completa dei denti incisivi permanenti.



O.d.v. **A.N.N.A. Onlus**
Associazione Nazionale Natura Animali

Art. 13 – Ritrovamento, cattura e soppressione

Comma 3) La cattura è effettuata

Osservazione:

dopo le parole "... alla specie oggetto dell'intervento" aggiungere: dal personale opportunamente attrezzato e formato secondo le più moderne tecniche.

Comma 6) Gli animali ritrovati ...

Osservazione:

si chiede di cambiare la dizione "ammalati e incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità" con le parole: " ammalati e sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità...".

Comma 8) E' vietato cedere ...

Osservazione:

dopo le parole "... possa farne uso per..." aggiungere: o commercio, cambiando quindi la dizione in "chiunque possa farne uso o commercio per ..."

Si chiede inoltre, essendo i sequestri operati dalle Procure competenti per territorio, di aggiungere un comma nove:

Comma 9) La Regione FVG al fine di ottemperare a quanto previsto all'Art. 1, comma 2) istituisce un fondo al fine di sostenere i costi per il ricovero degli animali posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria presso le strutture accreditate.

Art. 14 – Controllo della riproduzione animale

Comma 1) I Servizi veterinari

Si propone di integrare con la parola "eventuale": "...sanitari, con l'eventuale collaborazione delle associazioni di volontariato e...".

Comma 2) Gli interventi...

Osservazione:

aggiungere alla fine del comma le parole "con spese a carico dei Comuni".

Art. 18 – Cattura e ricovero dei gatti liberi.

Comma 1) I gatti che vivono...

Osservazione:

Si chiede di modificare l'intero comma secondo la seguente dizione: "I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero, solo per motivi sanitari attestati dai Servizi veterinari, a cura del Comune sentita l'Associazione referente, ove ci sia, o comunque un'Associazione per la tutela degli animali di cui all'art 6 della presente Legge".

Comma 2) Le colonie feline...

Osservazione:

dopo le parole "... per validi motivi certificati dall'Azienda per i S.S." si chiede di aggiungere " ... sentita l'Associazione referente o, comunque, una delle Associazioni di cui all'art. 6 della presente Legge.



O.d.v. **A.N.N.A. Onlus**
Associazione Nazionale Natura Animali

Art. 20 – Obbligo di registrazione all’anagrafe canina.

Comma 3) Lettera d) la morte del cane, allegando, ove previsto...”

Osservazione:

si chiede di togliere la dizione “ove previsto”, modificando il comma in “la morte del cane, allegando il certificato...”.

Art. 29 – Contributi.

Comma 1) Per l’ammodernamento ... la Regione concede ai

Osservazione:

si chiede di modificare in “ per l’ammodernamento e l’eventuale acquisto delle strutture di cui all’art. 7 la Regione concede ai comuni singoli o associati, loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati accreditati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all’80 per cento della spesa ammissibile. Per la costruzione di nuove strutture le modalità di erogazione del contributo e l’individuazione dei soggetti destinatari del contributo verranno determinati con regolamento attuativo”.

Da inserire

“INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO”

Si propone un nuovo articolo di seguito all’art. 13

Art.) Interventi di pronto soccorso.

In caso di situazioni di emergenza sanitaria per animali in libertà, la Regione FVG dispone di un Servizio di pronto soccorso, attivo nelle 24 ore nei giorni festivi, prefestivi e feriali, presso gli ambulatorie delle Aziende per i Servizi Sanitari o presso gli ambulatori di veterinari liberi professionisti convenzionati. Tale servizio provvede, ove necessario anche al ricovero dello stesso e al suo recupero.

A.N.N.A ONLUS
il Presidente
Francesco Perrone



E.N.P.A.

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

ENTE MORALE

Sezione Provinciale: Via Savorgnana, 20 - 33100 Udine - Tel. 0432.506607 Fax 0432.1717036

Rifugio del Cane - Via Gonars, 42 - 33100 Udine - Tel. 0432.522263

Codice Fiscale 80116050586 - p.I.V.A. 02125341004

SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Udine, 26/04/2011

OSSERVAZIONI E PROPOSTE E.N.P.A. - SEZIONE DI UDINE

SU TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 107, 111

E DELLO STRALCIO N. 70-03

“NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE”

CAPO I

ART 2 comma 1 lettera c) e d) :

Osservazione:

Si propone di distinguere l'attività di “allevamento di animali di affezione” da quella del solo “commercio di animali di affezione”: ad esempio un allevatore può vendere dei cuccioli nati in allevamento mentre un commerciante di cuccioli può anche non allevarli (detenere 30 cuccioli in assenza di riproduttori è commercio ma non allevamento).

Si propone quindi il seguente testo:

“c) allevamento di animali di affezione: la detenzione di animali di affezione, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 riproduttori;

d) commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento;”.

ART 2 comma 1 lettera e) :

Si propone la seguente definizione di colonia felina:

“colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati (referenti di colonia) che ne possono richiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria, fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà debba essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato.”.

ART 2 comma 1 lettera f) :

Si propone la seguente definizione di oasi felina:

“oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune e dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria che consenta l'introduzione di gatti per cui necessita la collocazione in ambiente “controllato/protetto”. Tali gatti andranno a costituire la Colonia Felina dell'Oasi. Per le caratteristiche e le infrastrutture minime che un'oasi felina deve possedere si rimanda al regolamento attuativo della presente norma.”.

Osservazione:

Con riferimento all'oasi felina tra gli aspetti da considerare nel regolamento attuativo si propongono: i recinti di ambientamento (chiunque operi nel settore conosce la realtà che la probabilità che un gatto adulto spostato dal proprio territorio rimanga in un'altro diverso è verosimilmente molto esigua); numero massimo di gatti inseribili; chi gestisce tali oasi (un rischio alquanto verosimile, se non gestita da personale adeguato, è un accumulo di gatti senza alcun controllo della situazione sanitaria), chi protegge tali oasi (si pone l'attenzione al fatto che prevedere istituzionalmente un sito ove la cittadinanza riconosce la presenza di numerosi felini può portare all'abbandono di ulteriori gatti che non sarebbero compresi nella casistica per cui le oasi vengono identificate, nonchè all'esasperazione di gesti incivili per coloro che sono particolarmente intolleranti alla presenza dei felini. Già le singole anche piccole colonie feline sono recettori di entrambe le problematiche).

ART 2 comma 1 lettera g) :

Si propone la seguente definizione di gattile:

“gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure, assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà appartenenti o non a colonie feline recuperati come da art. 18, prima della loro ricollocazione come da art. 7 comma 4.”.

CAPO II

ART 4 comma 1 :

Si propone di aggiungere al termine della frase: *“secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.”.*

ART 4 comma 2 lettera f) :

Si propone di meglio specificare con una frase simile a: *“prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga nel rispetto della migliore soluzione intesa come quella meno limitante possibile per l'animale;”.*

ART 4 comma 2 lettera g) :

Si propone di aggiungere anche la parola “danni” in tale senso: *“adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni;”.*

ART 4 comma 3 :

Si propone, in armonia con la normativa nazionale, di modificare il riferimento all'età in *“...non prima dei 60 giorni di età,...”.*

ART 5 comma 1 :

Si propone di aggiungere al termine della frase: *“...affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le specifiche necessità fisiologiche ed etologiche, secondo età, sesso, specie e razza.”.*

ART 5 comma 2 :

Poiché la norma fa riferimento a tutti gli animali di affezione, si richiede di modificare il testo come segue:

“Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale ne dà comunicazione al Comune sul cui territorio è detenuto l'animale al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.”.

ART 5 comma 3 :

Si propone di inserire: *“Il Comune, prioritariamente all'eventuale invio presso la struttura di ricovero convenzionata, informa...”.*

ART 5 comma 4 :

Poiché la norma fa riferimento a tutti gli animali di affezione, si richiede di sostituire “i cani” con “gli animali” nel seguente modo: *“Gli animali vaganti recuperati come da art.13, ai quali non risulti...”.*

ART 5 comma 5 :

Osservazione:

Si richiede di considerare nel regolamento di esecuzione della presente legge che poichè tale articolo parla di ricovero per “tutti gli animali da affezione”, la futura possibilità di identificare strutture in grado di accogliere correttamente oltre che cani e gatti, anche altri piccoli animali da compagnia, specie non convenzionali, esotiche, selvatiche, specie correntemente identificate come specie da reddito ma nel caso non destinate alla produzione per l'alimentazione umana (avicoli e lagomorfi e cavalli).

Osservazione:

Si richiede altresì che nel caso di animali allontanati per i descritti motivi, si debba prevedere che tale allontanamento automaticamente significhi una rinuncia alla proprietà da parte del proprietario o detentore e si autorizzi da subito la ricollocazione presso privati che ne diano garanzie di buon trattamento.

ART 7 comma 1 :

Si propone che i Comuni assicurino anche la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria: *"I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione ..."*.

Si propone inoltre di aggiungere che le strutture convenzionate siano accreditate: *"...strutture proprie o private convenzionate accreditate presso la Regione FVG, tali da ..."*.

ART 7 comma 2 :

Si propone di sostituire "a privati" con *"a strutture private convenzionate"*.

ART 7 comma 2 dopo lettera c) :

Si propone di aggiungere come ulteriore criterio di prelazione *"d) presentano un servizio di guardia permanente"*.

ART 7 comma 4 :

Si richiede di sostituire l'attuale indicazione con:

"Per i gatti, per i quali non è stata possibile la restituzione a proprietario, si procede alla loro ricollocazione, quando possibile, presso privati che diano garanzia di buon trattamento, oppure preferibilmente ricollocati in libertà presso il luogo di cattura o, se le condizioni non lo consentono, all'interno di una colonia felina o di un'oasi felina."

ART 7 comma 5 :

Si propone di inserire anche la lettera c) di cui al comma 3 in tal senso:

"Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d) ...".

ART 7 comma 6:

Si richiede di aggiungere al termine della frase: *"...e dei gatti recuperati come da art. 18."*

ART 7 comma 7 :

Si propone il seguente testo:

"Le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il mantenimento degli animali, nonché la "convenzione tipo" che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. Nel regolamento inoltre vengono previsti i requisiti gestionali delle strutture convenzionate e il percorso di accreditamento. E' in ogni caso assicurato un servizio di custodia o vigilanza, eccetto che per le strutture di cui all'art. 7 comma 3 lettera c). Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario. E' in ogni caso assicurato un servizio di reperibilità da parte di un veterinario."

Osservazione:

Si fa presente che per strutture gestite da associazioni di volontariato difficilmente è economicamente sostenibile il costo per il servizio di guardia permanente, a meno che tale costo non venga considerato nelle tariffe minime di cui sopra.

ART 7 comma 8 lettera a) :

Si propone di integrare l'ultima parte della frase in tal senso:

"...o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano garanzie di buon trattamento se non reclamati entro sessanta giorni (periodo contumaciale)."

ART 7 comma 8 lettera b) :

Si richiede di eliminare la parola "permanente" e la frase "quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti" ottenendo il seguente testo:

"ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'art. 5, commi 2 e 5;".

ART 7 comma 8 lettera d) :

Si richiede di aggiungere al termine della frase: *"... cani, spazi idonei per l'isolamento sanitario di animali, spazi per il*

ricovero dei felini adeguati a seconda delle motivazioni del ricovero (ad esempio gabbie isolamento, stanze per il recupero funzionale, spazi con giardini recintati, nursery).”.

ART 7 comma 10 :

Osservazione:

Si propone di eliminare tale comma in quanto l'attività di addestramento, definita nell'art. 2 comma 1 punto d), rientra nell'articolo 8 (Altre strutture di ricovero e custodia).

ART 8

Si richiede l'aggiunta *”... che detengono animali da affezione, ma altresì privati detentori che custodiscano un numero maggiore di 5 animali della stessa specie devono possedere i requisiti ...”.*

Osservazione:

In via generale, poichè la norma non prevede linee guida per determinare le modalità corrette di custodia anche di un singolo animale, rimandando la verifica della correttezza ad una soggettività dell'ente accertatore su, ad esempio:

- divieto catena, o descrizione tipologia e lunghezza catena
- dimensione eventuale box e tipologia strutturale del box o gabbia (per altri animali da affezione)
- impegno a consentire sgambamento all'esterno ai cani rinchiusi in box o viventi in appartamento
- sterilizzazione degli animali di proprietà sia maschi che femmine se lasciati liberi o comunque non controllati (gatti detenuti all'aperto, cagne detenute all'aperto che nei periodi dell'estro possono allontanarsi da casa o comunque essere raggiunte da maschi).

A tal fine si propone che la norma preveda l'emanazione di una regolamento comunale-tipo sulla tutela del benessere degli animali che tutti i comuni dovranno adottare fatte salve particolari modifiche dovute alle singole eventuali caratteristiche specifiche del singolo comune (ad esempio: condizioni atmosferiche stagionali diverse, particolari realtà urbanistiche, parchi regionali, ZPS, riserve).

ART 9 comma 1 :

Si propone di integrare il testo nel seguente modo:

“L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate accreditate presso la Regione FVG di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, è garantito a tutte le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato e al Servizio Veterinario della competente Azienda Sanitaria.”.

ART 11 comma 3 lettera a) :

Si propone di aggiungere al termine della frase: *“...nel settore degli animali di affezione, come dei suoi addetti o incaricati;”.*

ART 11 comma 3 lettera c) :

Si richiede di aggiungere dopo *“...destinazione.”* e prima di *“Per le altre specie animali, ...”* : *”Per i rettili, fauna esotica e selvatica si rimanda alla competente normativa di riferimento.”.*

ART 11 comma 4 :

Si propone di modificare il testo in tal senso: *“Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dell'animale e dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.”.*

ART 11 comma 6 :

Si propone di aggiungere un sesto comma:

“E' vietato importare, detenere e porre in vendita cani importati di età inferiore ai 4 mesi ovvero senza l'eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti.”.

ART 12 comma 1:

Si propone di meglio specificare il caso dell'esclusione dell'attività di addestramento:

“... e di addestramento (solo se gli animali non permangono presso le strutture ma vengono accompagnati dal proprietario o detentore), devono dotarsi ...”.

ART 13 comma 1 :

Si propone di integrare la frase in tal senso:

“Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani, gatti e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di pericolo per l’incolumità pubblica.”.

ART 13 comma 3 :

Si propone di aggiungere al termine della frase: *“... dal personale opportunamente attrezzato e formato secondo le più moderne tecniche.”.*

ART 13 comma 6 :

Si propone, in armonia con la normativa nazionale, di cambiare la dizione *“... ammalati e incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità. ...”* con *“...ammalati e sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità...”*.

ART 13 comma 7 nuovo :

Si propone di inserire a questo livello un nuova comma:

“Tutti i cani e i gatti ricoverati o accuditi o trasferiti presso le strutture di cui all’art.7 devono essere sterilizzati chirurgicamente.”

(ad esempio i gatti liberati presso oasi o colonie feline o i cani ricoverati in strutture)

ART 13 comma 7 diverrebbe comma 8 per l’integrazione di cui sopra :

Si propone di integrarlo nel seguente modo:

“Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali di affezione recuperati vaganti e ricoverati presso le strutture di cui all’art. 7, finalizzati al controllo delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla cattura, per consentire il reclamo dell’animale ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e comunque soltanto quando età e stato sanitario lo consentono.”.

ART 13 comma 8 :

Diverrebbe il comma 9 per l’integrazione di cui sopra.

ART 14 comma 1 :

Si propone di integrare con la parola “eventuale”: *“...sanitari, con l’eventuale collaborazione delle associazioni di volontariato e...”*.

CAPO III

ART 16 comma 1 :

Si propone di inserire le Aziende Sanitarie: *“I Comuni e i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie provvedono...”*.

ART 16 comma 2 :

Si richiede di aggiungere: *“Tale convenzione è proposta come tipo nel regolamento attuativo della presente legge e prevede anche i rimborsi alle associazioni per le attività correlate alla gestione di colonie, oasi e gattili.”*.

ART 16 comma 3 :

Si propone di integrare anche le oasi feline con: *“... in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole...”* e di aggiungere al termine della frase: *“Le caratteristiche delle oasi feline e le infrastrutture necessarie alle stesse sono previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.”*.

ART 17 comma 1 :

Si propone di aggiungere al termine della frase: *“...articolo 6, anche con contributi alle associazioni come previsto da eventuale convenzione.”*.

ART 17 comma 4 :

Si propone di sostituire “sostentamento” con “alimentazione”.

ART 18 comma 1 :

Si richiede di modificare il testo nel seguente modo: *“I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E' ammesso il loro recupero, ad opera dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie con propri dipendenti o personale convenzionato per detto servizio, e il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari, di animali feriti, in difficoltà o non autosufficienti, degenza post-operatoria in seguito agli interventi di sterilizzazione per il controllo delle nascite, di recupero in seguito a malattie debilitanti. Il ricovero è effettuato prioritariamente presso strutture dell'Azienda Sanitaria o strutture convenzionate con il Comune e autorizzate dall'Azienda Sanitaria stessa, gestite, con i contributi derivanti dalle convenzioni con il Comune e/o con l'Azienda Sanitaria, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6.”.*

ART 18 comma 2 :

Si richiede di aggiungere al termine della frase: *“...altro sito idoneo opportunamente identificato dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie, prioritariamente presso un'oasi felina o una colonia felina preesistente e comunque con il consenso dei referenti di colonia o gestori dell'oasi felina.”.*

Osservazione:

Si propone di spostare tale comma 2 in fondo all'articolo 17.

CAPO IV

ART 20 comma 3 lettera d) :

Osservazione:

Si richiede di togliere “ove previsto”.

ART 20 comma 4 :

Si propone di inserire anche i “tempi” in tal modo: *“Le modalità e i tempi per le registrazione e denuncia degli eventi...”.*

Inoltre si propone di aggiungere al termine della frase: *“Si stabilisce che la competenza per la registrazione degli eventi di cui al comma 3 spetta ai singoli Comuni ove è iscritto l'animale. Tale registrazione deve avvenire entro 48 ore dalla denuncia dell'evento.”.*

CAPO V

ART 23 comma 3 :

Si propone di aggiungere alla fine della frase: *“...ai Comuni e l'accesso per aggiornamenti è consentito alle Aziende Sanitarie e ai soggetti opportunamente identificati ed autorizzati che hanno interesse al promuovere la registrazione in tali anagrafi ancora non obbligatorie.”.*

ART 28 comma 1 :

Si propone di aggiungere al termine della frase: *“...e del mantenimento dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione ospiti nelle strutture di ricovero di cui all'art. 7.”.*

ALTRO

Osservazione:

Si propone di inserire nel testo la previsione della procedura nel caso di animali posti sotto sequestro giudiziario che consideri diversi casistiche tra cui:

- cani allontanati come previsto da art. 5 comma 5
- cani sottoposti a sequestro per altri reati: vedi, uno degli esempi, commercio ed importazioni illegali

e per questi animali si richiede di prevedere di identificare:

- tempi per osservazione ed eventuale svincolo della precedente proprietà
- strutture autorizzate a detenere tali tipi di animali sia come eventuale numero che possibilità di assistenza sanitaria e gestionale
- possibilità di ricollocazione degli animali oggetto di sequestro in tempi predeterminati, svincolati dai tempi giudiziari

che considerano gli animali come “beni mobili”, nella migliore delle ipotesi “beni deperibili”

- rimborso dei costi sostenuti dalle strutture autorizzate a carico di

- altro.

Osservazione:

Nella norma o nel regolamento attuativo della norma, piuttosto che nel regolamento comunale-tipo, si propone di prevedere la regolamentazione del “commercio di animali di affezione” in taluni aspetti come ad esempio:

– esposizione in vetrina degli animali

– concedere la vendita o cessione di animali per cui la provenienza potrebbe far sorgere dubbi sullo stato epidemiologico e immunitario del soggetto solo dopo opportuni accertamenti (periodo di tempo di osservazione sanitaria o esami per la ricerca di anticorpi o trattamenti immunizzanti certificati da un medico veterinario della nazione dove avverrà la vendita dell'animale)

– altro.

Osservazione:

Si richiama inoltre, per dovuta nota, la Bozza di testo unificato (C. 1172 e abb.) "Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo" approvata dalla Commissione XII Affari Sociali della Camera in data 15/03/2011 che prevede alcuni degli aspetti già richiamati nella bozza della normativa regionale.

Si vuole porre l'attenzione su alcuni dei dati tecnici che non corrispondono nelle 2 bozze, prendendo come riferimento gli articoli della normativa nazionale:

- art. 2 : non prevede le oasi feline, ma colonie feline, gattile solo sanitario e rifugio

- art. 3 comma 6 : divieto di allontanamento dei cuccioli dalla madre al di sotto dei 60 giorni di vita

- art. 3 comma 8 : in un trasferimento di proprietà chi acquisisce l'animale ha il dovere di registrarlo entro 15 giorni

- art. 3 comma 9 : il detentore ha tempo 3 giorni dallo smarrimento per denunciarne l'evento

- art. 4 e succ. : istituisce specificatamente l'anagrafe felina

- art. 4 comma 4 : il modello 1 di prima registrazione dei dati dell'animale accompagna l'animale in tutti i successivi trasferimenti

- art. 10 comma 2: i canili e i gattili sanitari provvedono alle sterilizzazioni chirurgiche di cani e gatti

- art. 9 comma 4 : prevista in alcuni casi la confisca amministrativa dell'animale di proprietà

- art. 10 comma 2 : l'animale recuperato non provvisto di codice identificativo può essere affidato dopo il 30 giorno dalla cattura e comunque previa sterilizzazione.

per E.N.P.A. – Sezione di Udine

Elisa Pittino

Elena Riggi

15 marzo 2011

BOZZA DI TESTO UNIFICATO
(C. 1172 e abb.)

**NUOVE NORME IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE E DI
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO**

Art.1
(*Principi e finalità*)

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, proteggendone la salute e il benessere e rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, in considerazione del contributo degli animali d'affezione alla qualità della vita umana e del loro valore per la società, reca norme per la tutela della salute e del benessere degli animali d'affezione, al fine di favorire la loro convivenza con gli esseri umani, di garantire il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, di promuovere la diffusione della cultura del possesso responsabile e di disciplinare il controllo delle popolazioni di animali, nonché al fine di prevenire e contrastare il randagismo.

Art. 2.
(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) animale d'affezione: ogni animale, in particolare cani o gatti, tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per la *pet therapy* e per la riabilitazione;

b) responsabile di un animale d'affezione: il proprietario o il detentore;

c) adozione: cessione definitiva dell'animale d'affezione ad un soggetto che se ne assume la cura, dando garanzie di buon trattamento;

d) attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d'affezione, di negozi di vendita di animali d'affezione, l'attività di toelettatura, l'attività di educazione e di addestramento di cani, l'attività di allevamento o cessione a titolo oneroso di uno o più animali d'affezione;

e) allevamento di cani e gatti: attività finalizzata alla riproduzione o alla crescita di cani e gatti, a scopo commerciale;

f) animale randagio: cane o gatto vagante sul territorio, non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile ad un proprietario;

g) associazioni riconosciute: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, aventi come finalità la protezione degli animali;

h) servizio veterinario pubblico: il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;

i) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi recuperati o soccorsi sul territorio;

j) rifugio: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria della adozione;

k) anagrafe degli animali d'affezione: le anagrafi canine e feline contenenti l'insieme degli identificativi elettronici e dei dati anagrafici dell'animale d'affezione e di quelli del suo proprietario in un sistema informatizzato;

l) colonia felina: gruppo di gatti che vive abitualmente in un determinato territorio, censito dal comune ed accudito da associazioni riconosciute o da privati cittadini;

m) organizzazioni veterinarie: società scientifiche veterinarie e associazioni professionali veterinarie presenti in una o più regioni.

Art. 3

(Doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione)

1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita o entro 30 giorni dall'entrata in possesso, nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 1. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti.

2. Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a garantire la salute e il benessere dell'animale.

3. Il responsabile di un animale d'affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose, deve adottare le seguenti misure:

a) assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale d'affezione che intende detenere;

b) non affidare l'animale d'affezione a persone che non siano in grado di gestirlo;

c) provvedere alla sua cura, garantendo un adeguato riparo dalle intemperie e dalle condizioni climatiche avverse, e fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici e garantendogli adeguati interventi di prevenzione e assistenza medico veterinaria;

d) controllare l'attività riproduttiva dell'animale d'affezione, attraverso la sterilizzazione chirurgica, garantendo il benessere dei riproduttori e della cucciolata;

e) portare con se il documento di cui all'articolo 4, comma 4, quando conduce l'animale d'affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed esibirlo a richiesta dell'autorità competente. Ove l'autorità competente accerti che il responsabile non

abbia con sé il documento, il responsabile medesimo è tenuto a esibirlo entro 3 giorni presso l'ufficio dell'autorità che ha effettuato il controllo.

4. Il responsabile di un cane deve, inoltre, adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio, di misura adeguata a garantire l'incolumità del cane, delle persone e di altri animali, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;

d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l'incolumità delle persone o di animali consultare un medico veterinario specialista in medicina comportamentale;

e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e per prevenire l'aggressione di persone o animali;

f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ove il responsabile non possa garantire quanto previsto al comma 3, lettera c); tale misura non si applica ai gestori di allevamenti;

g) raccogliere le feci del cane in ambito urbano e avere con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b) e g) del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni.

6. E' vietato allontanare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima dei 2 mesi di vita, fatta eccezione per il caso di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificati da un medico veterinario.

7. E' vietata la vendita di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, nonché di cani e gatti non identificati e registrati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4.

8. Il proprietario di un animale d'affezione, iscritto all'anagrafe, in caso di cessione dello stesso, deve darne comunicazione al servizio veterinario pubblico. Chi riceve l'animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 15 giorni.

9. In caso di smarrimento di un animale d'affezione il proprietario è tenuto, entro il termine di 3 giorni dalla data dello smarrimento, a darne comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico, fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento.

Art. 4

(Anagrafe degli animali d'affezione e banca dati nazionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe

felina, ai fini dell'identificazione e della registrazione di cui all'articolo 3, comma 1. Per quanto riguarda l'anagrafe canina resta ferma la normativa vigente.

2. L'identificazione e la registrazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono effettuate, rispettivamente, mediante inoculazione sottocutanea di un *microchip* e contestuale iscrizione dell'animale d'affezione nella relativa anagrafe regionale.

3. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato dal servizio veterinario pubblico o dai veterinari libero-professionisti autorizzati, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del *microchip* rilascia un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina o felina che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. I veterinari libero-professionisti, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità del *microchip* e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all'inoculazione del *microchip* o, in caso di rifiuto da parte del proprietario, informare per iscritto il servizio veterinario pubblico.

6. E' istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una banca dati nazionale, nella quale sono raccolti i dati delle anagrafi canine e feline regionali e alla quale possono accedere i servizi veterinari pubblici e i veterinari libero-professionisti autorizzati.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la confluenza dei dati delle anagrafi canine e feline regionali nella banca dati istituita ai sensi del comma 6, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Soccorso di animali)

1. Chiunque rinviene animali d'affezione feriti è tenuto a darne segnalazione al servizio veterinario pubblico ovvero ai numeri del soccorso pubblico di emergenza. In caso di violazione degli obblighi di cui al periodo precedente si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

2. In caso di incidente comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 6

(Decesso ed eutanasia)

1. Il proprietario dell'animale d'affezione, in caso di decesso dell'animale, è tenuto a segnalarlo al servizio veterinario pubblico, ai fini della cancellazione dall'anagrafe degli animali d'affezione.

2. Gli animali d'affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi solamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda nei casi di:

a) animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata da un medico veterinario;

b) cane dichiarato a rischio elevato per l'incolumità pubblica previa certificazione emessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dal servizio veterinario pubblico presso il quale vengono effettuate l'osservazione e la valutazione comportamentale.

3. Le carcasse degli animali d'affezione deceduti sono smaltite ai sensi del decreto legislativo n. 508 del 1992 ovvero sotterrati presso le strutture di cui all'articolo 19 della presente legge o seppelliti in terreni di privati cittadini o in aree individuate a tale scopo dal comune di appartenenza, previa autorizzazione del servizio veterinario pubblico.

Art. 7

(Attività di prevenzione e controllo delle morsicature)

1. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per la prevenzione delle morsicature, con il compito di valutare i dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e formulare proposte al fine di prevenirle.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da almeno un medico veterinario designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un medico veterinario designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, un medico veterinario specialista in medicina comportamentale designato dalla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, un medico veterinario specialista in epidemiologia nominato dal Ministro della salute, un medico veterinario designato dalle organizzazioni veterinarie definite all'articolo 2, lettera l), e da un medico veterinario designato dalle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze, garantiscono la prevenzione e il controllo delle morsicature e trasmettono i dati relativi alla Commissione nazionale di cui al comma 1.

4. I criteri e i parametri per la valutazione e classificazione del rischio dei cani morsicatori sono indicati con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione riferisce periodicamente al Ministro sui risultati dell'attività svolta.

Art. 8

(Formazione)

1. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio sanitario nazionale in materia di comportamento e benessere degli animali.

2. Per l'accesso al ruolo di veterinario dirigente di 1° e 2° livello dell'area funzionale C (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) del Servizio sanitario nazionale sono previste prove di valutazione in materia di comportamento e benessere degli animali d'affezione.

Art. 9

(Valutazione del rischio e intervento terapeutico comportamentale)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario pubblico.

2. Il servizio veterinario pubblico sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di rilevazione di rischio elevato, definisce le misure di prevenzione e l'eventuale intervento terapeutico comportamentale da adottare, avvalendosi di medici veterinari specializzati in medicina comportamentale, con spese a carico del responsabile dell'animale.

3. Il servizio veterinario pubblico, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite. In caso di permanenza di rischio elevato e di conseguente conferma delle prescrizioni impartite, emette apposito certificato, attestante il rischio elevato per l'incolumità pubblica dell'animale.

4. Il sindaco, qualora il servizio veterinario pubblico accerti l'incapacità di gestione del cane da parte del responsabile, adotta un provvedimento di confisca amministrativa.

5. Il responsabile dell'animale ha la facoltà di rinunciare temporaneamente alla custodia del cane sottoposto ad intervento terapeutico comportamentale ed è obbligato a sostenerne le spese, sino al momento di un eventuale trasferimento di proprietà.

6. Il responsabile di un cane per il quale è stato emesso certificato di rischio elevato può altresì rinunciare alla proprietà dell'animale. In tal caso l'animale è affidato, a spese del proprietario, ad apposite strutture gestite da associazioni riconosciute, che garantiscono l'incolumità delle persone e degli altri animali, nonché le condizioni di benessere dell'animale e del suo recupero.

7. I servizi veterinari pubblici devono tenere un registro aggiornato dei cani per i quali è stato emesso certificato di rischio elevato.

8. Le previsioni del presente articolo si applicano anche ai cani randagi.

Art. 10
(*Canili e gattili sanitari*)

1. I canili e gattili sanitari, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *i*), provvedono a:

a) le cure e le terapie necessarie, ivi inclusi la profilassi vaccinale e antiparassitaria nonché eventuali interventi chirurgici;

b) la verifica della presenza del *microchip* negli animali smarriti, nonché la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento dell'animale, entro tre giorni dall'evento, al fine della riconsegna;

c) l'applicazione del *microchip* e la registrazione in anagrafe degli animali randagi;

d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali di cui alla lettera *c*) ai fini del controllo della popolazione canina e felina.

2. Gli animali non reclamati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell'ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere dati in adozione, previo intervento di sterilizzazione di cui al comma 1, lett. *d*), a privati, ad associazioni riconosciute o a rifugi, che diano garanzie di buon trattamento.

3. Gli animali nei canili e gattili sanitari devono rimanere per il tempo necessario agli adempimenti di cui al comma 1, comunque non oltre 60 giorni, ed essere quindi trasferiti, entro 60 giorni dal ritrovamento, nei rifugi.

4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate.

5. Il Ministero della salute con proprio decreto, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari.

6. Chiunque rinvenga animali randagi è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario pubblico o agli organi di pubblica sicurezza.

Art. 11
(*Rifugi*)

1. I rifugi, come definiti all'articolo 2, comma 1, lett. *j*), provvedono a:

a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari siano deceduti o non possano, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura, garantendone il benessere per favorirne il recupero, il reinserimento e la adozione a privati;

b) incentivare e favorire la adozione da parte di privati degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;

c) organizzare visite guidate al fine di agevolare l'incontro tra i cittadini e gli animali ospitati in attesa di adozione;

d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con le associazioni riconosciute.

2. I rifugi non possono ospitare più di 200 animali contemporaneamente e garantire a ciascun animale uno spazio minimo vitale di 10 metri quadrati a cane di cui almeno 3 coperti.

3. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 5, sono stabiliti i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei rifugi.

4. I rifugi, al fine di favorire l'adozione da parte di privati degli animali ospitati, pubblicizzano le attività e i servizi erogati e consentono l'ingresso quotidiano al pubblico. L'orario di apertura deve essere reso pubblico con mezzi idonei.

5. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario, in qualità di direttore sanitario.

Art.12

(Compiti dei comuni)

1) Il Sindaco è responsabile dei cani vaganti e ritrovati o catturati sul territorio del comune e ha l'obbligo di collocarli presso un rifugio, informandone il servizio veterinario pubblico.

2) I Comuni, singoli o associati, provvedono al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di nuovi rifugi, avvalendosi delle risorse previste dalla presente legge.

3) I Comuni, singoli o associati, gestiscono i rifugi direttamente o tramite convenzione con associazioni riconosciute o con soggetti privati che devono garantire la presenza nella struttura di volontari delle Associazioni riconosciute preposti alla gestione delle adozioni dei cani e dei gatti.

4) I Comuni adottano appositi regolamenti per la corretta detenzione degli animali di affezione nei rifugi.

5) I Comuni, singoli o associati, provvedono ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione chirurgica. All'attuazione di tali piani i Comuni provvedono con proprie risorse economiche.

6) I Comuni possono deliberare, con proprio regolamento, l'istituzione di una tariffa comunale al cui pagamento sono tenuti i proprietari di cani e gatti e destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto del randagismo e dell'abbandono quali: incentivi per l'adozione di animali d'affezione, prestazioni medico-veterinarie di base erogate da medici Veterinari liberi professionisti, in regime di convenzione con i comuni. Il regolamento che istituisce l'imposta determina l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.

7) I comuni possono istituire un Albo in cui iscrivere i cittadini disponibili ad ospitare temporaneamente almeno tre cani o gatti provenienti da canili e gattili sanitari o rifugi. A coloro ai quali sono affidati gli animali d'affezione il comune corrisponde un contributo per il pagamento delle spese sanitarie e del cibo.

Art. 13

(Nuove norme in materia di ricovero di animali d'affezione)

1. I Comuni, nelle procedure di affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione, devono garantire livelli minimi per la loro tutela e benessere. In particolare deve essere assicurato che:

a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, previsti dalla presente legge;

b) la struttura di cui alla lettera a) provveda alla restituzione dell'animale al proprietario;

c) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino la adozione degli animali.

2. I Comuni, nell'affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che:

a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture insistenti sul proprio territorio o sul territorio provinciale o regionale;

b) siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute.

Art. 14

(Impiego di cibo residuo per animali)

1. Alle associazioni animaliste riconosciute che si rivolgono alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per la richiesta di distribuzione gratuita di prodotti alimentari da destinare esclusivamente all'alimentazione delle colonie feline e degli animali d'affezione ospitati presso i rifugi, si applica la legge 25 giugno 2003, n. 155.

2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline, autorizzati dal Comune dove si trovano le colonie medesime, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto delle norme d'igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati.

Art. 15

(Attività economiche con animali d'affezione)

1. Le attività economiche con animali d'affezione, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono autorizzate dal sindaco del Comune in cui l'attività si svolge, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2. Il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 10, comma 5, ed accerta altresì la presenza in essi di personale qualificato ad effettuare la custodia anche durante le ore notturne.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale, di cui al comma 4 del presente articolo. Nella autorizzazione sono indicate le quantità per singola specie detenibili contemporaneamente all'interno delle aree riservate all'attività.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche delle associazioni riconosciute, degli Ordini dei medici veterinari e delle organizzazioni veterinarie, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti: benessere animale, zoologia, etologia, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione.

5. I comuni compilano e rendono accessibile ai cittadini l'elenco delle attività con animali da affezione autorizzate, presenti sul proprio territorio, e ne curano l'aggiornamento.

6. I titolari delle attività con animali d'affezione devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario, che assicuri adeguata assistenza sanitaria agli animali medesimi.

7. I titolari della attività di allevamento o commercio devono dare comunicazione, entro 10 giorni, dell'avvenuta cessazione dell'attività, al servizio veterinario pubblico, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione.

8. Le attività di cui al presente articolo, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti prescritti entro il termine di 18 mesi.

9. La vigilanza sulle strutture che svolgono le attività economiche con animali da affezione è esercitata dal servizio veterinario pubblico.

Art.16

(Obblighi e divieti per i titolari di attività con animali d'affezione)

1. Il titolare di attività economiche con animali d'affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, di educazione ed addestramento di cani, deve tenere, nella sede in cui l'attività viene svolta, un registro annuale di carico e scarico degli animali, vidimato dal servizio veterinario pubblico, che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico. Il registro è conservato per 5 anni e deve essere esibito a richiesta del servizio veterinario pubblico per i controlli.

2. E' vietata la vendita di animali non identificati e non registrati nelle anagrafi.

3. E' vietata la vendita ambulante, itinerante o presso le fiere di animali d'affezione.

4. E' vietata la vendita di animali ai minori di età.

5. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 5, sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali si svolge l'attività economica con animali d'affezione.

Art. 17

(Fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali d'affezione)

1. Sono vietate le fiere aventi ad oggetto esclusivamente animali d'affezione.
2. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, nonché le manifestazioni itineranti che prevedono la presenza di animali d'affezione possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario pubblico a seguito dell'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale.
3. E' vietato l'impiego di animali d'affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e manifestazioni nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada e per la pratica dell'accattonaggio.
4. E' vietato offrire animali in premio o in omaggio nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
5. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1 devono essere di età non inferiore ai 6 mesi e devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute che attesti la copertura vaccinale e l'effettuazione dei trattamenti contro endoparassiti ed ectoparassiti.
6. E' vietato esporre in fiere, mostre, concorsi, prove e gare animali d'affezione con mutilazioni.

Art. 18

(Trasporto)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento CE n° 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali d'affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza.
2. E' vietato trasportare animali d'affezione nel bagagliaio dell'autovettura non comunicante con l'abitacolo.
3. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d'affezione. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola; i gatti debbono viaggiare all'interno di idonei trasportini.

Art.19

(Cimiteri per animali d'affezione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, soggetti pubblici o privati possono realizzare cimiteri per animali di affezione. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.
2. I cimiteri per animali di affezione sono ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica, da esprimere entro due mesi dalla data della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle carcasse degli animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni.

Art. 20

(Norme per garantire l'incolumità pubblica e il benessere degli animali d'affezione)

1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali è vietato:

a) detenere gli animali in condizioni di isolamento, che rendano impossibile al responsabile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico e privarli di contatti con persone o altri animali;

b) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile senza adottare misure adeguate ad impedirne la fuga;

c) addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività e ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche in ambienti inadatti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l'aggressività;

d) detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici o altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici e collari a punta;

e) tenere animali d'affezione legati a catena per prolungati periodi di tempo nell'arco delle 24 ore in modo da impedirne il libero movimento. La temporanea detenzione a catena non deve costituire pericolo per l'incolumità del cane e non deve provocare lesioni fisiche allo stesso; la lunghezza della catena deve consentire al cane di ripararsi sotto una zona coperta sia in estate che in inverno, accucciarsi a terra e raggiungere la cuccia, il cibo e l'acqua;

f) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro *habitat* naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;

g) tenere gli animali d'affezione nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza;

h) importare cani di età inferiore ai quattro mesi ovvero senza l'eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti;

i) somministrare farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, individuate con apposito decreto del Ministro della salute, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'animale al fine di alterarne le prestazioni fisiche (*doping*);

j) manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (*microchip*).

Art.21

(Norme in materia di prevenzione dell'avvelenamento degli animali d'affezione)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità delle persone e degli animali d'affezione, è vietato a chiunque preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ivi compresi vetri, plastiche e metalli, al fine di avvelenare gli animali d'affezione.

2. Il responsabile dell'animale avvelenato in seguito all'ingestione delle esche o dei bocconi avvelenati di cui al comma 1 deve darne immediata segnalazione al servizio veterinario pubblico.

3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere alle persone e agli animali d'affezione e, se effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, debbono essere rese note dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno quattro giorni d'anticipo. Il materiale informativo deve contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 22

(Adempimenti in caso di avvelenamento di animali d'affezione)

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di animali d'affezione, deve darne immediata comunicazione al servizio veterinario pubblico.

2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve disporre l'invio delle carcasse e di ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato il decesso all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dal referto anamnestico. L'invio delle carcasse e dei campioni prelevati avviene per il tramite delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono ad autopsia la carcassa ed effettuano le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica, al fine di verificare la presenza di tracce di sostanze atte a provocare l'avvelenamento.

4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali devono eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo della carcassa o del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che li ha inviati, al servizio veterinario pubblico e, qualora positivi, all'Autorità giudiziaria e al sindaco.

5. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui al comma 4, provvede ad attivare tempestivamente le iniziative necessarie alla bonifica dell'area in cui si è verificato l'avvelenamento, garantendone la segnalazione mediante apposita cartellonistica.

Art. 23

(Obblighi per i produttori di sostanze pericolose)

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.

2. Nell'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.

Art. 24

(Prestazioni medico veterinarie a carico del Servizio veterinario pubblico)

1. Il servizio veterinario pubblico eroga prestazioni medico-veterinarie a:

- a) cani e gatti presso i canili e gattili sanitari;
- b) gatti appartenenti alle colonie feline.

Art. 25

(Medicina veterinaria di base)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri stabiliti all'articolo 26, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali, nonché di sanità pubblica, ed in particolare:

- a) la profilassi vaccinale ;
- b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche;
- c) la prevenzione e il controllo delle nascite;
- d) l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe.

3. Le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti o dal servizio veterinario pubblico, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni, con gli Ordini dei medici veterinari e con le organizzazioni veterinarie, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera m).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 2 ed approvano lo schema di protocollo d'intesa di cui al comma 3.

Art. 26

(Beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base)

1. Le prestazioni di medicina veterinaria di base di cui all'articolo 25, comma 2, sono erogate sulla base di tariffe stabilite con il protocollo di cui al citato articolo 25, comma 3, e sono a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I proprietari di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base nei seguenti casi:

a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 12.000 euro annui;

b) sono titolari di pensione sociale;

c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima;

d) sono stati riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Art. 27

(Vigilanza e attività delle guardie zoofile)

1. Il servizio veterinario pubblico e le competenti autorità di pubblica sicurezza, anche avvalendosi delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004 vigilano, secondo le rispettive competenze, sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La qualifica di guardia particolare giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, attribuita ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del R.D. 1931 n. 773, è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le associazioni riconosciute, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 28

(Associazioni per la protezione degli animali)

1. Le associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), hanno diritto ad essere iscritte nei registri o negli albi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 29

(Poteri sostitutivi del Prefetto)

1. In tutte le ipotesi di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dalla presente legge, il Prefetto assegna all'ente interessato un congruo

termine per adottare i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto adotta i provvedimenti necessari.

Art. 30

(Programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo)

1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e zoofila.

2. Gli interventi previsti nella programmazione di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la regione e le province autonome, i comuni, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina veterinaria, le organizzazioni veterinarie e le associazioni riconosciute.

Art. 31

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministero della salute trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La relazione indica in particolare:

a) gli interventi realizzati riguardo alle attività di controllo demografico e di costruzione e adeguamento dei canili e gattili sanitari e dei rifugi;

b) i dati relativi alla gestione dei canili e gattili sanitari e dei rifugi da parte di enti, associazioni riconosciute e privati convenzionati;

c) i dati relativi alle adozioni;

d) le iniziative relative all'attività di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela degli animali d'affezione e di salute dei cittadini;

e) le risorse impiegate per la realizzazione dei diversi interventi previsti dalla legge.

Art. 32

(Modifiche al titolo IX-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 544-*sexies* del codice penale è aggiunto il seguente: "Art. 544-*septies*. La pena per i reati di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* è aumentata se il reato è commesso esercitando abusivamente la professione di medico veterinario".

Art.33

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. Il proprietario di un animale d'affezione che non adempie all'obbligo, previsto all'articolo 3, comma 3, lettera *e*), di esibire all'autorità competente il documento di cui all'articolo 4, comma 4, entro 3 giorni dall'accertamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro.

4. Salvo il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d'affezione che non adempie agli obblighi di cui al comma 4, lettera *a*), *b*) e *g*), dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. Il responsabile proprietario di un animale d'affezione che in caso di cessione omette di darne comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 3, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 300 euro a 900 euro.

7. Il responsabile di un animale d'affezione che, in caso di smarrimento o di decesso dell'animale, omette di dare comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 900 euro.

8. Il proprietario di un animale d'affezione che si rifiuta di sottoporlo all'inoculazione del *microchip* ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 500 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ometta di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

11. Chiunque ometta di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro.

12. Chiunque ometta di adempiere agli obblighi previsti all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a sei mesi dell'attività e il sequestro degli animali d'affezione. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 15.000 euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 17, comma 2, impiega animali d'affezione come richiamo del pubblico per esercizi

commerciali, mostre, circhi nonché per spettacoli ambulanti o di strada ovvero per la pratica dell'accattonaggio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque, in violazione dell'articolo 17, commi 3 e 4, offre animali in premio, omaggio o vincita ovvero utilizza nelle manifestazioni di qualunque genere cani e gatti di età inferiore a 6 mesi, animali privi del certificato medico veterinario di buona salute di cui all'art. 17, comma 4, della presente legge.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque espone in fiere, mostre, concorsi, prove e gare animali d'affezione con mutilazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 10.000 euro.

16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta animali contravvenendo alle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1, 2 e 3 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

17. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

18. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non dispone del certificato veterinario previsto dall'articolo 20, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza in modo improprio, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detiene, utilizza o abbandona qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce, contravvenendo in tal modo al divieto di cui 21, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro.

20. Salvo che il fatto costituisca reato, le ditte specializzate che eseguono operazioni di derattizzazione e disinfestazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

21. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie di cui all'articolo 23, comma 1, che omettono di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante, che commercializzano rodenticidi per uso civile privi di contenitore accessibile solo agli animali bersaglio ovvero che utilizzino etichette non conformi all'articolo 23, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.

Art. 34

(Norme transitorie)

1. I requisiti fissati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 5, si applicano ai canili e gattili sanitari e ai rifugi di nuova realizzazione.

2. I canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi a tali requisiti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari della presente legge si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del fondo della legge 14 agosto 1991, n. 281, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2006, n.203.

A seguito dell'incontro di questa mattina sull'argomento in oggetto, mi permetto suggerire due piccole variazioni agli articoli riguardanti i gatti:

Art.7 (Strutture di ricovero e custodia)

4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia...

sostituzione da noi gradita:

4. I gatti sono, *quando possibile*, ricollocati in libertà all'interno della *propria* colonia...

in quanto è molto difficile che un gatto s'inserisca in una colonia non sua, per le reazioni degli altri gatti stanziali o perchè si smarrisce ricercando il suo habitat. Un gatto con patologie croniche o debilitanti, **senza colonia d'appartenenza**, è preferibile rimanga, a nostro avviso, in posto protetto.

Art.18 (Cattura e ricovero dei gatti liberi)

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E' ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina. Il ricovero è effettuato....

sostituzione da noi gradita:

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi: E' ammesso il loro temporaneo ricovero per motivi sanitari, di recupero a seguito di malattie debilitanti *o incidenti*, oppure per *generico* pericolo di sopravvivenza (es. *gatto smarrito, caduto dal balcone, vagante in strada trafficata, ecc.*). Il ricovero è effettuato

infatti capita di ricoverare gatti per le più svariate cause, e non sempre appartenenti a colonie

Ringrazio molto per l'attenzione, con il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto, porgo distinti saluti.

Giorgio Cociani
presidente "Il Gattile O.N.L.U.S."

OSSERVAZIONI
AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE LA CUCCIA – VIA
SACCHETTI 2 STARANZANO

La sottoscritta Laura Grassi, presidente da La Cuccia, associazione monfalconese amici degli animali, invia le seguenti osservazioni in merito al testo unificato. Si precisa inoltre di concordare con le osservazioni già proposte dall'associazione Amici della Terra.
Distinti saluti Laura Grassi

“TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN.107,111
E DELLO STRALCIO N. 70-03”
“Norme per la tutela degli animali di affezione”

Art. 2

(Definizioni)

e) colonia felina: un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna;

anche un solo gatto non sterilizzato può dare origine a una colonia; bisogna far rientrare nella definizione di colonia anche i casi di gatti isolati o di gatti che vivono in gruppi inferiori a 5 individui, in modo da poter attivare gli interventi per contenere le nascite

da aggiungere le definizioni:

f) gatto libero: animale non di proprietà che vive libero sul territorio

g) gatto abbandonato: animale di proprietà, smarrito o abbandonato, non in grado di vivere in libertà

f) oasi felina: un luogo ritenuto idoneo dal Comune, d'intesa con i veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari, per la collocazione di una colonia felina; o per il ricovero temporaneo in attesa di adozione di gatti che, secondo il parere di un veterinario, non possono vivere in libertà, perché abbandonati e non appartenenti a nessuna colonia

Art. 7

(Strutture di ricovero e custodia)

4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.

i gatti provenienti da una colonia felina e temporaneamente ricoverati per cure sanitarie devono essere ricollocati in libertà nella propria colonia di appartenenza, a meno che le condizioni di salute, attestate da un veterinario, non lo permettano.

Nel caso in cui il gatto sia abbandonato e quindi non appartenente a nessuna colonia, deve essergli garantito il ricovero e l'assistenza e, dopo il periodo di osservazione presso la struttura del gattile, il suo spostamento nell'oasi felina in attesa di un'eventuale adozione.

Art. 11

(Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali)

1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione che si intendono commerciare,
107-111_CR.doc

Secondo noi è da rivedere completamente l'articolo che garantisce la tutela dei cani di allevamento (non siamo a conoscenza delle condizioni in cui vivono altri animali di affezione negli allevamenti, quindi limitiamo le osservazioni ai cani)

Negli allevamenti le dimensioni richieste dei box sono minime, la garanzia del benessere fisico ed etologico non è contemplata: non esiste sgambamento né tantomeno è tutelata l'attitudine alla socialità del cane. A questi cani devono essere per lo meno garantiti i criteri di mantenimento previsti per i cani trovati vaganti e ricoverati nelle strutture convenzionate (le fattrici negli allevamenti, per esempio, sono destinate a questa vita senza possibilità di adozione!)

Art. 20

(Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)

3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:

a) lo smarrimento accidentale del cane;

b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;

c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;

d) la morte del cane, allegando, ove previsto, il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;

e) la variazione di residenza;

f) il luogo di detenzione del cane se è diverso dalla residenza

g) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.



Trieste, 27.04.2011

**OSSERVAZIONI AL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI
LEGGE NN. 107, 111, E DELLO STRALCIO N. 70-03 "NORME
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE"**

Art. 2 comma 1 lettera a)

Sostituire le parole "senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano" con le parole "senza fini produttivi od alimentari".

Togliere " e quelli utilizzati nella pubblicità".

Art. 2 comma 1 lettera d)

Sostituire:

"commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;"

con:

"commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricava un vantaggio economico o patrimoniale quali, ad esempio, i negozi di vendita di animali, strutture di custodia per animali, le attività di toelettatura, di addestramento, d'importazione e di allevamento;"

LAV ONLUS

Sede di Trieste

Via delleCampanelle, 14

34149 - Trieste

E-mail:

lav.trieste@lav.it

www.lav.it/sedi/trieste

Cell: - 3206378852

LAV ONLUS

Via Piave, 7

00187 Roma

Tel. +39 064461325

Fax +39 064461326

E-mail: - info@lav.it

WEB: - www.lav.it

La LAV è riconosciuta

Ente Morale

Art. 2 comma 1 lettera e)

Sostituire:

"colonia felina: un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna;"

con:

"colonia felina: uno o più gatti che vivono in libertà, senza che vi sia la detenzione da parte di alcuno



Art. 2 comma 1 lettera f)

Sostituire:

“Oasi felina: per la collocazione di una colonia felina”

con:

“oasi felina: per la salvaguardia di una colonia felina che si trovi nella necessità di essere spostata per lavori di edificazione urbana e con la possibilità di essere ricollocata nella zona di origine.

Art. 2 comma 1 lettera g)

Sostituire le parole “Liberati presso l’oasi felina” con le parole “presso la colonia felina di provenienza”

Aggiungere: Struttura di ricovero definitivo per i gatti impossibilitati ad essere introdotti in una colonia felina o all’oasi felina.

Art. 4 comma 2

Sostituire le parole “è tenuto a” con la parola “deve”

Art. 4 comma 2 lettera b)

Dopo le parole “costante di acqua” aggiungere le parole “fresca e pulita”

Art. 5 comma 4

Dopo le parole “è indicata la struttura presso la quale l’animale è ricoverato” aggiungere le parole “o il nominativo del privato cittadino cui è stato dato in preaffido o adozione”

Art. 6

Dopo le parole “e gli Enti” aggiungere le parole “senza scopo di lucro”

Art. 7 comma 4

Dopo le parole “I gatti sono” togliere la parola “preferibilmente”
↳ mettere se possibile

Art. 8 comma 1

C’è probabilmente un refuso qui: “di cui all’articolo 7, comma 2” volendosi intendere “di cui all’articolo 7, comma 1”

Art. 9 comma 3

LAV ONLUS
Sede di Trieste
Via delleCampanelle, 14
34149 - Trieste
E-mail:
lav.trieste@lav.it
www.lav.it/sedi/trieste
Cell: - 3206378852
LAV ONLUS
Via Piave, 7
00187 Roma
Tel. +39 064461325
Fax +39 064461326
E-mail: - info@lav.it
WEB : - www.lav.it
La LAV è riconosciuta
Ente Morale



Dopo le parole "competente in materia di tutela della salute" aggiungere le parole "e i Sindaci dei Comuni convenzionati e del comune territorialmente competente sulla struttura".

Art. 11 comma 1

dopo le parole "sono sottoposte" togliere "al" e inserire "ad autorizzazione del Comune previo"

Art. 11 comma 3 lettera a)

Dopo le parole "di una qualificata formazione professionale" aggiungere le parole "conseguita attraverso corso organizzato dalla Provincia in collaborazione con il Servizio Veterinario ASL"

Dopo le parole "esperienza nel settore degli animali di affezione" aggiungere le parole "attestata tramite superamento del test predisposto dal Servizio Veterinario ASL"

Art. 11 comma 4

Dopo le parole "e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico" aggiungere le parole e un certificato di buona salute della validità di due giorni dalla data di rilascio attestata da medici veterinari"

Art. 13 comma 6.

Sostituire: "Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati e incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasi preceduti da anestesia."

con:

"Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati e incurabili, previo documentato accertamento diagnostico o se dichiarati di comprovata pericolosità da un medico veterinario comportamentista o da addestratore qualificato al termine di un percorso di recupero comportamentale. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasi preceduti da anestesia profonda."

Art. 13 comma 7

Sostituire "delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni" con "delle nascite sono effettuati decorsi sessanta giorni".

Dopo la parola "dalla cattura" inserire "salvo che l'intervento non sia ritenuto necessario per eventuali patologie lesive per la salute dell'animale"

Dopo le parole (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) aggiungere le parole "e comunque sempre

LAV ONLUS
Sede di Trieste
Via delleCampanelle, 14
34149 - Trieste
E-mail:
lav.trieste@lav.it
www.lav.it/sedi/trieste
Cell: - 3206378852
LAV ONLUS
Via Piave, 7
00187 Roma
Tel. +39 064461325
Fax +39 064461326
E-mail : - info@lav.it
WEB : - www.lav.it
La LAV è riconosciuta
Ente Morale



prima del trasferimento nel canile rifugio pubblico o in convenzione o della cessione a privati che diano garanzie di buon trattamento.”

Articolo 17 comma 3

Sostituire le parole “possono istituire” con la parola “istituiscono”

Articolo 17 comma 5

Eliminare le parole “L’accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.”

Art. 18 comma 1

Sostituire “Il ricovero è effettuato presso strutture autorizzate dall’Azienda per i servizi sanitari, gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all’articolo 6.”

con:

“Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche oppure presso strutture autorizzate dall’Azienda per i servizi sanitari gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all’articolo 6”

Art. 18 comma 2

Dopo le parole “Qualora le colonie feline, per validi motivi” aggiungere le parole “di incolumità delle colonie stesse”

Dopo le parole: “possono essere trasferite in altro sito idoneo.” aggiungere “Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l’inizio delle opere è subordinato all’autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.”

Art. 20 comma 2 lettera a)

Sostituire le parole: “entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale” con le parole “entro il trentesimo giorno di vita dell’animale”

Art. 20 comma 2 lettera b)

Sostituire “entro 10 giorni” con “entro tre giorni”

Art. 20 comma comma 3

Sostituire “entro 10 giorni” con “entro tre giorni”

Art. 22 comma 1

Dopo le parole “e associati” inserire le parole “e agli organi di polizia o controllo”

LAV ONLUS
Sede di Trieste
Via delleCampanelle, 14
34149 - Trieste
E-mail:
lav.trieste@lav.it
www.lav.it/sedi/trieste
Cell: - 3206378852
LAV ONLUS
Via Piave, 7
00187 Roma
Tel. +39 064461325
Fax +39 064461326
E-mail : - info@lav.it
WEB : - www.lav.it
*La LAV è riconosciuta
Ente Morale*



Art. 23 comma 1

Dopo le parole “comunitaria vigente” inserire “, sia ritenuta necessaria dai comuni o dalle aziende sanitarie locali”

Art. 25 comma 1

Dopo le parole “e associati” inserire “e agli organi di polizia o controllo”

Art. 26 comma 1

Dopo la parola “nonché” inserire le “guardie zoofile e”

Distinti saluti

LAV ONLUS

Sede di Trieste

Via delleCampanelle, 14

34149 - Trieste

E-mail:

lav.trieste@lav.it

www.lav.it/sedi/trieste

Cell: - 3206378852

LAV ONLUS

Via Piave, 7

00187 Roma

Tel. +39 064461325

Fax +39 064461326

E-mail : - info@lav.it

WEB : - www.lav.it

La LAV è riconosciuta

Ente Morale



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste